

73

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863. = 66.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 26. Febb^o 1866.
dal Ministro *Della Guerra*

OGGETTO

Relatore

Craxi

Approvata nella tornata del 1. Maggio 1866.

N° 13

392

Affrancamento dal Servizio militare e
riassoldamento con premio

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- | | | | |
|---|-------------|---|------------|
| 1 | Checcetelli | 5 | Goore |
| 2 | Nica Gioi | 6 | Fabrizi |
| 3 | Orsio | 7 | Leguavione |
| 4 | Oraldi | 8 | Parini |
| 9 | Corte | | |

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Fabrizi
 Segretario Parini
 Relatore Oraldi

DISCUSO NEGLI UFFICI

il 6 Marzo 1866

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 29 Aprile 1866

Approvata la Legge nella tornata del 1 Maggio 1866

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore	del	9 Aprile 1866	nel	
Alle ore	del		nel	
Alle ore	del		nel	
Alle ore	del		nel	
Alle ore	del		nel	
Alle ore	del		nel	
Alle ore	del		nel	
Alle ore	del		nel	
Alle ore	del		nel	
Alle ore	del		nel	
Alle ore	del		nel	
Alle ore	del		nel	
Alle ore	del		nel	
Alle ore	del		nel	
Alle ore	del		nel	
Alle ore	del		nel	
Alle ore	del		nel	

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed, occorrendole, di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento, di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro della guerra

(DI PETTENENGO)

nella tornata del 23 febbraio 1866

Affrancazione dal servizio militare e riassoldamento
con premio

SIGNORI! — Lo scorso anno 1865 il luogotenente generale Petitti, ministro della guerra, dietro autorizzazione avuta da S. M. il re, presentava alla discussione del Senato del regno un disegno di legge *per l'affrancazione dal militare servizio e pel riassoldamento con premio*, disegno che, approvato con lievi modificazioni dal Senato non potè essere a tempo presentato alla discussione dell'altro ramo del Parlamento nazionale per le urgentissime e molteplici leggi che nel fine di unificare la pubblica amministrazione si discutevano in quel corso di tempo nella Camera dei deputati, e non potè quindi farlo convertire definitivamente in legge prima che venisse a cessare la Sessione parlamentare.

Appena si aprì la nuova Legislatura mentre voi, o signori, eravate occupati alla verifica dei poteri e quindi alla costituzione definitiva della Camera, il medesimo generale Petitti, con sollecitudine veramente lodevole pel bene dell'esercito, riproduceva il medesimo disegno di legge dietro nuova autorizzazione di S. M. il 21 novembre 1865 alla discussione del Senato.

Succeduto a quell'egregio generale nel Ministero della guerra, io ebbi l'onore di assistere e

sostenere quel medesimo disegno di legge, il quale discusso nella tornata del 22 gennaio di quest'anno e accolto con favorevole suffragio dal Senato il 27 dello stesso mese, mi stimo felice di proporlo ora a voi, e di dover con voi concorrere a farlo convertire in legge dello Stato. Della quale approvazione vostra io vado fiducioso conoscendo la sollecitudine onde siete animati per le questioni tutte della cosa pubblica e più specialmente per quelle che si riferiscono alla migliore e maggiore consistenza degli ordinamenti militari, ed alla prosperità dell'esercito nazionale.

Ciò premesso, o signori, perchè vi facciate un esatto concetto delle ragioni che spinsero il mio antecessore a proporre un siffatto disegno di legge, è necessario ch'io vi esponga che nello stato attuale delle cose è scarso il numero dei militari i quali avendo terminato il tempo di servizio richiesto dalla legge, consentano a continuare nella carriera delle armi. Sebbene la legge del 20 marzo 1854 provveda in qualche modo a premiare i buoni soldati, caporali e sott'ufficiali per mezzo degli assoldamenti di favore, tuttavia l'esperienza ha dimostrato che quella maniera di premio è insufficiente a conservare all'esercito que'buoni elementi che ne costituiscono la forza. Così, continuando con quel solo mezzo sopraccennato dalla legge attuale, l'esercito sarebbe fra non molto, in quanto alla bassa forza, composto di giovani inesperti nella pratica del mestiere delle armi. Fu d'uopo quindi studiare il modo di conservare al servizio pel maggior tempo possibile quegli elementi che sono più atti ad esercitare sui giovani soldati una salutare influenza. Questi elementi sono i sott'ufficiali, i caporali e coloro che anche senza grado alcuno si distinsero maggiormente per valore militare, e questi elementi trovandosi in continuo contatto col soldato agiscono sul medesimo con autorità immediata, e costituiscono quindi il nerbo principale della bassa forza. Quando i quadri dei sott'ufficiali e caporali siano fortemente organizzati e composti di uomini disciplinati ed istruiti, quando tra le file dei giovani soldati vi siano molti anche semplici militi che abbiano date forti prove di valore, certo è che l'esercito sarà fortemente costituito e si potrà forse un giorno accorciare an-

che il tempo che le classi debbono passare sotto le armi perchè l'istruzione vi si propagerà più rapidamente e perchè l'esercito si troverà più solidamente costituito, e si otterrà eziandio in tal guisa un minore aggravio per le popolazioni ed una maggiore economia per lo Stato.

(73)

Datosi da lungo tempo il mio antecessore a studiare per qual modo sarebbe stato possibile trattenere nelle file dell'esercito i sott'ufficiali, i caporali e i soldati fregiati della medaglia al valor militare ed i carabinieri proveviti, venne ad acquistare la convinzione che il modo più sicuro sarebbe stato quello di adoperare tutti i mezzi che valessero direttamente a migliorare lo stato morale ed economico dei soldati di buona prova, mezzi che valessero eziandio indirettamente ad elevare sempre più nella pubblica estimazione il militare servizio. A conseguire questo scopo fu pensato d'istituire una Cassa militare da cui si avessero capitali bastevoli per poter assegnare de' soprasoldi annui ed anco delle rendite vitalizie a tutti quei sott'ufficiali, caporali e soldati summentovati, i quali dopo un determinato numero di anni di servizio lodevolmente prestato fossero ammessi ad un nuovo assoldamento.

Ma le angustiate condizioni nelle quali versa la pubblica finanza sarebbero di ostacolo per tradurre in pratica questo disegno del riasoldamento con premio. Era quindi mestieri ricercare il modo di poterlo praticare senza aver ricorso al sussidio del pubblico tesoro.

La legge attuale, o signori, sul reclutamento dell'esercito stabilisce più e diverse maniere onde ai cittadini sia lecito esonerarsi dall'assumere personalmente il militare servizio, e tra queste maniere diverse avvi pur quella chiamata la *liberazione*, la quale non è in sostanza che una specie di surrogazione militare, cui il Governo ammette con certe date condizioni alcuni inscritti di leva dietro il pagamento di una data somma che, secondo la legge stessa, viene annualmente fissata per mezzo di un decreto reale. Per gli effetti voluti da questa specie di contratto fra un determinato numero d'inscritti di leva da una parte e il Governo dall'altra, le somme pagate non possono rimanere che provvisoriamente nelle mani del

Governo, perchè debbono poi invece passare nell' assoluta proprietà de' soldati che ad essi iscritti hanno necessariamente ad essere surrogati. Ora egli è chiaro che togliendo alla *liberazione* questo speciale carattere contrattuale che gli dà la legge vigente, e trasformandola in una pura e semplice *affrancazione*, come vien proposto che sia trasformata, e che ammettendo d'or innanzi al beneficio di questa affrancazione non altrimenti un determinato numero d'iscritti, ma gli individui tutti cui la legge concede il diritto di farsi surrogare al militare servizio da intraprendersi o già intrapreso, egli è chiaro a vedersi che per siffatta trasformazione il Governo divenendo libero possessore delle somme pagate ad esso da tutti coloro che amano di affrancarsi può volgere le medesime a beneficio dell'esercito e fondare con esse la cassa occorrente per riassoldare con premio i bassi ufficiali, caporali e soldati di cui vi parlai più sopra.

Dissi altresì che con questa istituzione dei riassoldamenti con premio, non solo era intendimento di migliorare la posizione economica de' soldati che avessero fatto buona prova, ma altresì la morale, ed elevare sempre più nella pubblica estimazione il militare servizio; ed invero, o signori, i militari che mercè di quelle somme riceveranno il premio annesso al loro riassoldamento non venendo dessi come per lo innanzi ad assumere nell'esercito la qualità di surrogati, si sentiranno nobilmente orgogliosi di rimanere nelle file dell'esercito col libero carattere dello iscritto di leva o del volontario e si riputeranno benanco felici di potere con questo loro carattere trasmettere ai loro fratelli quei titoli di esenzione che a seconda dei casi sono dalla legge determinati.

La esonerazione poi dal militare servizio intrapreso o da intraprendersi, acquistata mercè di una somma che il Governo accetti non più pel premio venale da corrispondersi ad un surrogato, ma pel fine nobilissimo di trattenerlo sotto le bandiere gli uomini che nella disciplinata vita della caserma e nelle gloriose fatiche sui campi di guerra, si resero benemeriti della patria, deve necessariamente far salire in altissimo conto il militare servizio.

Questa legge, o signori, non solo tende a migliorare la sorte de' bassi ufficiali, caporali

ecc. ed al consolidamento dell'esercito, ma arreca vantaggi grandissimi alle famiglie che vogliono esonerare i loro figliuoli dal militare servizio, poichè col sistema attuale non potendosi affrancare dal militare servizio che quel numero solo d'inscritti che corrisponda al numero de' soldati *affidati*, ed avvenendo di rado che il medesimo beneficio possa per mezzo degli *affidati* stessi ottenersi quando si è già sotto le bandiere, è necessità che le famiglie ricorrano al mezzo delle surrogazioni ordinarie le quali sventuratamente non solo sono di danno gravissimo all'esercito, ma il più delle volte sono causa di gravi dispendi e di gravissime cure alle famiglie stesse. Non è già, o signori, che con questa legge si vogliano escludere le surrogazioni ordinarie, ma queste diminuiranno certamente di molto con sommo vantaggio e dello esercito e delle famiglie.

Spesso accadeva ed accade ancora che uomini di perdutissima fama, rifiuto degli ergastoli e delle carceri, riuscivano con mezzo di falsi documenti e sotto mentiti nomi, nell'iniquo disegno di farsi accettare come cambi coll'unico scopo di un turpe guadagno e col prestabilito intendimento di abbandonarsi per lo più ad una immediata diserzione. Era doloroso pur anco il tollerare che rimanessero prosciolti da ogni obbligo quegli inscritti, i cui cambi avevano osato disertare dalle bandiere non appena vi erano stati ammessi, e la impressione di questo dolore si rendeva tantopiù intensa, dopochè in moltissimi casi era insorto il fondato sospetto di connivenza tra surroganti e surrogati.

La gravità e la frequenza di cosiffatti mali fecero sentire al compianto generale Della Rovere, ministro della guerra, il bisogno di aggiungere alla legge nuove e più valide sanzioni, stantèchè le vigenti erano bene spesso rese frustranee dalla raffinata malizia de' colpevoli. Egli propose il 12 luglio 1863 alcuni provvedimenti in un disegno di legge che, modificato in parte ed approvato dal cessato Parlamento, non pose disgraziatamente termine alle frodi tutte che ancor oggi accadono in fatto di surrogazioni ordinarie.

L'attuale proposta se non impedisce le surrogazioni ordinarie dà certamente alle famiglie modo di liberarsi da qualunque pensiero ed angustia, pagando una determinata somma al

Governo senza aver bisogno di ricorrere all'opera venale de' così detti sensali di cambi e senza vivere sotto la minaccia della legge nel caso di diserzione del cambio prima dell'anno, o, nel caso frequentissimo, di fraudolenta surrogazione.

Questa legge dunque, o signori, come vedete, si propone sostanzialmente di estendere a tutti gl'inscritti di leva ed ai militari tutti non colpiti da speciali misure disciplinarie, il diritto di affrancarsi dal servizio delle armi mediante il pagamento di una data somma, onde col cumulo prodotto delle somme da essi pagate istituire poi una Cassa militare da cui si avessero sempre capitali bastevoli per poter assegnare de'soprasoldi ed anco delle rendite vitalizie a quei militari di bassa forza, i quali trovandosi costituiti in certe designate condizioni di benemerenza volessero rimanere sotto le nazionali bandiere.

Premessi i principii onde s'informa la presente proposta di legge, e dichiarato lo scopo a cui tende, mi rimane ora, o signori, il debito di darvi brevemente ragione de' singoli articoli dei quali si compone.

Secondo la vigente legge del 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito, non tutti gl'inscritti di leva, e molto meno quelli già sotto le armi, possono liberarsi dal militare servizio, ma, come più sopra vi diceva, il numero degli ottenenti la liberazione in ogni leva non deve sorpassare quello dei soldati disponibili che vogliono spontaneamente intraprendere una nuova ferma col premio di quella somma versata dagl' inscritti medesimi, e molto meno poi i già soldati possono liberarsi dal continuare la loro ferma, accadendo di raro, ed ora specialmente di rarissimo, che vi siano a disposizione del Governo molti *affidati*, quindi la necessità che le famiglie si rivolgano all'altro mezzo che loro rimane della surrogazione ordinaria con tutte le sue tristi conseguenze.

A togliere le famiglie da tali angustie ed incertezze, nel 1° articolo della presente legge viene determinato che la facoltà di affrancarsi dal servizio militare, sia quale iscritto di leva, sia quale soldato, rimane libera a tutti, escludendone solo gli omessi colpevoli, i renitenti condannati, i disertori, coloro infine che non hanno diritto ai vantaggi di una legge cui si manifestarono ribelli.

73) Rimane fermo sempre la facoltà di affrancarsi agli iscritti di leva anche in tempo di guerra, era necessario restringere questa facoltà medesima per coloro che già si trovano sotto le bandiere, la qual cosa è conforme ai principii che informano la nostra Legislazione militare. A me non occorre, onorevoli signori, che io vi adduca le ragioni perchè le affrancazioni ai corpi debbono essere interdette in tempo di guerra, quando cioè, la nazione ha bisogno del suo esercito.

Tuttavia potendo darsi che la guerra non sia generale ma parziale, che sia per esempio una guerra di spedizione, non si vorrà perciò sospendere ogni affrancazione anche nei corpi non mobilitati, nè privare del beneficio del riassoldamento con premio (articolo 8), i militari che fanno parte de' corpi mobilitati e che sono per ciò stesso più degli altri meritevoli di particolari riguardi.

Le somme pagate sia dagli iscritti di leva sia dai militari non saranno più come per lo innanzi adoperate ad altri usi, pagando solo ai riassoldati il tenue premio del quattro per cento ed il capitale alla fine della loro ferma, verranno esse invece versate bensì nelle Casse del pubblico tesoro, ma a vantaggio esclusivo dell'esercito. Però è che nell'articolo 2 viene istituita una Cassa militare, ma come or ora vi diceva, questa non sarà una Cassa speciale a disposizione del ministro della guerra, ma facendo pur parte del pubblico erario, i capitali che vi si verseranno, saranno impiegati ad utilità de' riassoldati con premio.

L'istituzione di questa Cassa sarà oggetto di uno speciale regolamento nel quale saranno determinate nettamente le norme onde debba essere governata e retta (articolo 2).

Qualora a questa istituzione voi vogliate dare la vostra annuenza ed approvazione, l'amministrazione di questo denaro sarà sotto la sorveglianza di una apposita Commissione (articolo 3) perchè l'uso dei proventi della Cassa militare (articolo 4) sia di reale ed efficace vantaggio all'esercito.

Gli articoli 5 e 6 vi dicono assai chiaramente quali siano i militari che possono essere riamessi al riassoldamento con premio, quali condizioni morali e fisiche debbano essi possedere e dopo quale ferma e fino a quale età possono essi aspirare ad un simile beneficio, e l'articolo 7

(8) quali debbano esserne esclusi, e le ragioni, o signori, sono quest'esse che io trascrivo quasi letteralmente dalla prima relazione del mio antecessore.

« Gli uomini di leva, qualora non preferiscano di entrare nel corpo dei carabinieri reali, percorrono i più la ferma provinciale di anni undici, cinque in effettivo servizio sotto le armi, sei in congedo illimitato. Ové contingenze particolari nel vicino, essi hanno dopo i primi cinque anni, secondo la legge vigente, diritto d'essere rimandati alle famiglie, diritto di cui usano volentieri gli stessi graduati con grave scapito dell'esercito. A riparare questa jattura si volle per legge decretare che la prima ferma dei graduati cessasse appunto nel momento in cui potrebbero uscire da sotto le armi, e a mantenerveli riassoldandoli con premio. Coloro invece che per legge, come i carabinieri reali, i musicanti ed i maniscalchi, hanno a intraprendere e compiere una ferma di ordinanza, cioè di anni otto, potranno conseguire lo stesso premio di riassoldamento, quando avranno soddisfatto al primo obbligo di servizio. Nè altrimenti accade per i trombettieri e per i tamburini, educati negli istituti militari, che hanno anch'essi da percorrere la ferma di ordinanza, ed alla medesima ferma potranno essere astretti i trombettieri e i tamburini di arruolamento volontario o di leva, ed i soldati fregiati della medaglia al valor militare qualora desiderino godere a suo tempo del premio che ad essi serba il Governo pel nuovo assoldamento.

A giustificare ancora vieppiù questa apparente disparità di trattamento tra i graduati di tutti i corpi dell'esercito e i carabinieri, musicanti, trombettieri, tamburini e maniscalchi, gioverà rammentare altresì come queste ultime categorie d'uomini godano altri vantaggi propri all'arma cui appartengono e della professione che esercitano. Nè altrimenti si deve intendere dei graduati provenienti dagli istituti militari, ai quali eziandio è per legge debito di servire otto anni, come quelli che a tale condizione, assentita dai loro parenti, ebbero a spese dell'erario pubblico la gratuita loro educazione.

Ad alcuno recherà meraviglia che a questo beneficio del riassoldamento con premio non vengano chiamati tutti indistintamente i semplici soldati; ma la meraviglia cesserà ove si con-

sideri che il soldato il quale durante la sua permanenza di cinque anni sotto le armi non giunse ad ottenere l'infimo grado della milizia, il grado di caporale, non può costituire per l'esercito un elemento tanto utile da conservarlo a prezzo di gravi sacrifici. Si fa solo eccezione di quelli tra essi che per il loro valore si resero benemeriti e possono esercitare una salutare influenza sui loro commilitoni.

L'esperienza poi ha dimostrato che molti fra i soldati i quali chiesero finora l'assoldamento furono i così detti soldati di confidenza degli ufficiali, senza che ne ridondasse alcun vantaggio all'esercito. Ove il Governo videsse questo vantaggio, nell'arma cioè dei carabinieri reali, ivi lasciò che anch'essi, i semplici soldati, potessero concorrere al riassoldamento con premio. Per altra parte se è utile, anzi necessario, contare nei quadri graduati già provetti nel mestiere delle armi, non si può altrettanto asserire dei soldati. Per prestare un buon servizio in tempo di guerra conviene che l'esercito non sia nè troppo vecchio nè troppo giovane; sonvi sotto questo rapporto dei limiti entro cui bisogna mantenersi.

Esclusi i semplici soldati, non fregiati della medaglia al valor militare, dal riassoldamento con premio, era naturale che non vi dovessero concorrere coloro che come i capi-sarti, i capi-calzolai, i capi-sellai e gli altri numerati nell'articolo 7, dalle loro professioni esercitate presso i corpi ritraggono lucri sufficienti da allettarli a rimanere nell'esercito.

L'assoldamento quale attualmente è, consiste in un premio di lire 3200 corrispondente alla somma pagata dagli iscritti di leva per affrancarsi dal servizio militare; 200 lire sono versate alla massa individuale dell'assoldato, lire 3000 sono impiegate nella Cassa dei depositi e prestiti al tenue frutto del quattro per cento a beneficio dell'assoldato medesimo il quale nei casi ordinari cessando per termine di ferma dal servizio militare, riscuote il capitale delle 3000 lire. In questo sistema d'assoldamento sono a rimarcare due inconvenienti; il frutto annuo di lire 120 essendo assai scarso non muta di molto la condizione economica dell'assoldato sotto le armi; ed il capitale il più delle volte non contribuisce a migliorarne l'avvenire in quanto che non tarda

servando ai militari riassoldati le lire 300 di premio ed altrettanto di pensione vitalizia a quelli che compiono la ferma) sarebbe d'uopo aumentare in ragione inversa la somma dell'affrancazione, così che se il valore effettivo delle cartelle del debito pubblico venisse alla pari la somma che ora si paga di lire 3,200 per l'affrancazione dovrebbe esser portata almeno a lire 4,000 condizione questa, alla quale, benchè non si opponga la presente legge, potrebbe però in pratica produrre gravi inconvenienti, diminuire cioè di molto il numero delle affrancazioni è per conseguenza i capitali sui cui proventi si sostiene la Cassa, o scemare il numero dei riassoldati contro l'interesse dell'esercito.

Riflettasi però che in virtù dell'articolo 17 della presente legge si accorda alla Cassa militare una risorsa molto rimarchevole di cui abbiamo taciuto finora. Questa risorsa consiste nella differenza di 1/10 tra il numero delle affrancazioni e quello dei riassoldamenti, quindi il Governo e la Commissione di sorveglianza possono regolare in modo le operazioni della Cassa che riescano a vantaggio degli affrancati, che cioè il loro numero sia superiore in un quinquennio di circa 1/10 di quello dei riassoldati, e per conseguenza il numero delle somme versate sia superiore di 1/10 del numero dei capitali dai cui proventi si corrispondono i premi ai riassoldati.

Oltre la risorsa ora annunciata ve n'è un'altra per la Cassa di cui pur bisogna tener conto. L'articolo 19 stabilisce che la Cassa militare riceverà altresì le somme e i depositi prescritti per le surrogazioni ordinarie, per quelle per iscambio di categoria sostituendosi tanto nei diritti quanto negli obblighi all'erario pubblico. Ora in virtù di questo articolo la Cassa militare entrerà in possesso di altri capitali, quali sono le cartelle di lire 1000 dei surrogati disertori o condannati a pena escludente dalla milizia, e di quelle somme di cui fossero ancora debitori i surroganti verso i loro surrogati. Dicasi altrettanto dei frutti delle lire 1000 per quei surrogati che passano per punizione ai cacciatori franchi, o che sono condannati al carcere od alla reclusione militare per altro reato, per tutto il tempo che dura il servizio di punizione, o la pena portata dalla condanna. La Cassa predetta avrà oltreciò il beneficio della differenza in più

risultante dall'interesse del 4 per cento stabilito dall'articolo 142 della legge del 1854 (che si riferisce a quella del 18 novembre 1850 sull'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti), oppure del 5 per cento stato fissato per i depositi militari con ordinanza del Ministero delle finanze il 30 dicembre 1865, e l'interesse maggiore che può aversi dall'impiego di lire 1000 in fondi pubblici. Potrei ancora aggiungere altre risorse che potrà avere la Cassa militare per concludere che essa sarà in caso di soddisfare agli impegni assunti colla presente legge.

Del resto, come in tutte le nuove istituzioni, l'esperienza dei primi anni potrà somministrarci lumi sufficienti per regolar meglio l'andamento della Cassa, e specialmente per regolare ciascuno dei dati che la nuova legge non stabilisce e con prudente consiglio ne lascia al Governo la determinazione annua.

Infine qualora non fosse possibile di stabilire il prezzo dell'affrancazione in modo da avere quasi l'equilibrio fra le domande d'affrancazione dal militare servizio, e quelle di riassoldamento con premio ed assicurare nel tempo stesso un provento tale per la Cassa militare da poter soddisfare a tutti i suoi obblighi, si potrà modificare la legge stessa riducendo per esempio da 300 a sole 240 lire i soprasoldi dei riassoldati o le loro pensioni vitalizie. Questa modificazione se sarà riconosciuta necessaria potrà farsi nel seguito, ma ora è bene, a parere del referente, che il premio sia mantenuto a lire 300 per assicurare la buona riuscita del nuovo sistema, per invogliare cioè i militari di bassa forza più meritevoli di favore, e specialmente i sott'ufficiali a chiedere il riassoldamento con premio e rimanere sotto le armi. Quando il nuovo sistema sarà bene avviato ed i militari si persuadano del grande vantaggio che riceveranno nel continuare il loro servizio nell'esercito, non vi sarà pericolo nel ridurre di qualche poco il premio annuo del riassoldamento o la loro pensione vitalizia.

Proseguendo nell'analisi dei singoli articoli dirò che il capitale, il quale, secondo questo disegno di legge, esprime il prezzo dell'affrancazione dal militare servizio, non sarà più pagato al riassoldato al termine della sua ferma, ma il medesimo mentre serve godrà su quello l'annuo frutto di lire 300, il quale frutto verrà conver-

tito in una eguale pensione da durargli finchè gli dura la vita. Siffatta misura provvede senza dubbio assai meglio all'avvenire dei militari riassoldati con premio che non vi provvedesse e provveda il sistema tuttora in vigore.

Qualcuno potrebbe muovere il dubbio che possa cioè diminuire il numero dei militari chiedenti il riassoldamento, appunto perchè col nuovo sistema si toglierebbe ad essi quell'allettamento di riscuotere e divenire nel congedarsi dal servizio arbitri assoluti del capitale pagato dagli affrancati.

La prospettiva dei nuovi e maggiori vantaggi, a parere del sottoscritto, è assai più allettatrice che non quella dei vantaggi dell'attuale assoldamento; ma poi giova osservare che quando anche non si volesse estendere la tutela del Governo oltre al termine del militare servizio, non converrebbe tuttavia colla riduzione proposta nella durata del servizio richiesto per aspirare al riassoldamento con premio, e colla riduzione altresì della nuova ferma di detto riassoldamento, lasciare che un capitale da riscuotersi al termine di essa servisse invece d'incentivo e di stimolo ad abbandonare il servizio; ed infatti se col vigente sistema l'assoldato non può ottenere il suo congedo se non dopo 22 o almeno 16 anni di servizio, col proposto i sott'ufficiali potrebbero invece conseguirlo dopo 10.

Il referente ammette però che vi possano essere dei casi in cui per le angustie di famiglia o per altre circostanze, il riassoldato che cessò dal militare servizio possa sentire il bisogno di avere un capitale disponibile, ed è perciò (articolo 15) che trova conveniente di proporvi che, escluso il capitale di un primo riassoldamento per le ragioni esposte or ora, il riassoldato dopo una seconda ferma o una terza con premio possa conseguire che la pensione vitalizia rispondente a questa seconda ferma o alla terza o ad ambedue, sia convertita in capitale purchè ne faccia richiesta entro il termine di un anno, dopo tolto il congedo. In tal guisa la conversione in capitale della pensione vitalizia non potendosi giammai ottenere pel primo riassoldamento, ne consegue che il riassoldato, qualunque sia stato l'uso che abbia fatto del capitale rispondente agli ulteriori riassolda-

menti, conserverà sempre il godimento di una pensione durante l'intera sua vita.

Al secondo riassoldamento con premio possono essere accettati i soli sott'ufficiali ed i carabinieri reali di bassa forza (articolo 10) e questi ultimi anche ad un terzo riassoldamento, purchè i primi non oltrepassino gli anni 33, e gli anni 40 i carabinieri. È facile rendersi ragione di questa disposizione ove si ponga mente che il soldato fregiato della medaglia al valor militare trovandosi alla fine della seconda ferma d'ordinario già provetto in età e godendo inoltre del soprasoldo di 100 lire inerente alla medaglia stessa ed una pensione annua di altre 300 lire, ottenne già un sufficiente premio, e che un caporale che in 10 anni di servizio tra la prima e la seconda ferma non giunse al grado di sott'ufficiale non va conservato più a lungo nelle file dell'esercito cui non può essere di quella utilità che prima si sperava ritrarne. Non così nei carabinieri i quali per la singolarità dell'arma possono sempre con pubblico vantaggio perdurare nel servizio al quale riescono più accomodati quanto più provetti.

I vantaggi che accompagnano un secondo o un terzo riassoldamento con premio sono gli stessi del primo senza pregiudizio di quelli già acquistati.

Secondo l'art. 87 della legge 20 marzo 1864 i riassoldati non conferiscono il diritto d'esenzione dal servizio militare ai propri fratelli, disposizione giustissima poichè la legge vigente considera gli assoldati come veri e propri surrogati militari, i quali servendo per conto altrui come i surrogati ordinari non dovevano recare questo grande beneficio ai fratelli. Ora il concetto della legge che si propone alla vostra approvazione, o signori, movendo da un altro principio, da quello cioè di consolidare i quadri della bassa forza dell'esercito facendovi rimanere col riassoldamento con premio i migliori elementi, era necessario, come dissi fin da principio, togliervi ogni carattere di surrogazione e di contratto, e considerare i riassoldati con premio come qualunque altro iscritto di leva o volontario, e non solo bisognava nobilitare agli occhi degli assoldati stessi questo nuovo servizio che imprendono; ma anche in faccia alle loro famiglie, le quali vedendo esonerato l'altro fratello dal servizio (articolo 11) consentiranno più fa-

cilmente che l'altro rimanga sotto le bandiere.

Negli articoli 12, 13, 14 e 15 si esaminano i casi ne' quali un riassoldato con premio non giunga ad ultimare la ferma intrapresa. Questi casi sono di più specie, quindi anche le norme adottate pei medesimi sono diverse. Si può perdere la qualità di riassoldato con premio :

1° Desertando le bandiere o per condanna riportata dai tribunali ordinari o da Consigli di guerra, o per cattiva condotta dietro il parere però di un Consiglio o di una Commissione di disciplina, secondo le norme da fissarsi nel regolamento, norme che servono di guarentigia per proteggere gl'interessi del riassoldato. In ognuna di queste circostanze cessa pel militare ogni vantaggio inerente al riassoldamento, ed in quanto al servizio egli segue la sorte della sua classe di leva, di guisa che se ha compiuto otto anni d'effettivo servizio sotto le armi viene invece mandato in congedo assoluto, salvo le pene speciali se disertore o condannato (articolo 12) ;

2° Per promozione ad ufficiale o a guardarme, per nomina ad impieghi in amministrazioni dello Stato, oppure perchè ammesso alla pensione di riforma o congedato a seguito di rassegna di rimando; ed in questi casi il riassoldato con premio cessa di percepire il soprassoldo inerente alla ferma in corso, non può aspirare al conseguimento della corrispondente pensione vitalizia, ma riceverà a titolo di compenso ed una volta sola una somma equivalente alla somma totale de'soprasoldi annui già percepiti per la ferma in corso; la qual somma non sarà minore di lire 800 per coloro che fossero promossi ufficiali. Per riconoscere quanto sia ragionevole ed equa questa disposizione contenuta nell'articolo 13, basta por mente che nelle circostanze suaccennate il riassoldato interrompe spontaneamente la ferma cui si era obbligato o per utile proprio se promosso ufficiale o guardarme, o passi in altro impiego in amministrazioni dello Stato, ovvero la interrompe per cause affatto indipendenti dal servizio militare se egli venga ammesso alla pensione di riforma o venga congedato in seguito a rassegna di rimando ;

3° Qualora invece la qualità di riassoldato con premio si perda non per colpa o volontà propria o per proprio interesse, o per cause

indipendenti dal militare servizio, come ne' casi finora esaminati, ma bensì per motivi dipendenti dallo stesso militare servizio, come colui che per fatti d'arme riceva ferite, ossivvero contragga infermità derivanti da fatiche, eventi o pericoli del servizio medesimo in guisa ch'egli sia incapace di più oltre continuare nella sua ferma e sia quindi giubilato; in questo caso il riassoldato cessa bensì dal percepire il soprassoldo, ma acquista il diritto alla pensione vitalizia, della quale entra in possesso tosto che sia giubilato (articolo 14), nella quale pensione e nei vantaggi che da altra parte gli competono secondo le vigenti leggi, egli trova i mezzi di sussistenza che non sarebbe forse più in grado di procacciarsi.

4° Finalmente la morte sul campo di battaglia o in seguito alle riportate ferite nel campo stesso, tronca con la vita la ferma del riassoldato con premio. In questo caso dovrebbero gli eredi del riassoldato rimaner orbatì del congiunto e privi di ogni beneficio? Non ho mestieri certo nè di lungo ragionamento nè di eloquenti parole per dimostrare a voi, onorevoli signori, come la giustizia suggerisca la disposizione contenuta nell'ultimo alinea dell'articolo 15, con cui agli eredi del riassoldato spento per la patria venga convertita in capitale la pensione di cui godeva lo estinto.

Non dubito punto, o signori, che voi troverete egualmente ragionevoli le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17, poichè i vantaggi che con questa legge si vogliono procurare al riassoldato con premio, essendo superiori al prodotto del denaro versato per ogni singola affrancazione dal militare servizio, è necessità che il capo dell'amministrazione militare abbia la facoltà e di determinare il numero dei riassoldamenti con premio e quella che già gli accorda la legge vigente di fissare il prezzo della affrancazione: ove egli non potesse variare questi due termini che costituiscono il perno delle operazioni della cassa militare, le funzioni della medesima verrebbero intralciate.

Nella prima redazione della legge, era prescritto che alla fine di ogni quinquennio si dovesse raggiungere *per quanto fosse possibile*, il pareggio tra il numero delle affrancazioni e quello dei riassoldamenti, ma, il Senato del Regno, nella discussione della legge medesima,

volle che quella vaga espressione, fosse surrogata da un'altra che limitasse questa facoltà del Ministero. Quindi anzichè lasciare quella indeterminata espressione, con prudente consiglio la variò in guisa che alla fine di ogni quinquennio il pareggio tra il numero delle affrancazioni e quello dei riassoldamenti si raggiunga nei limiti di un decimo. In tal guisa la legge imporrà al Ministero medesimo l'obbligo di accordare i riassoldamenti in un limite non minore di un decimo delle affrancazioni domandate e pagate. Nè vi sembri questa facoltà soverchia, o signori, mentre alla garanzia che vi dà la Commissione di sorveglianza che in questa stessa legge è stabilita all'articolo 3, il Ministro della guerra, in virtù dell'altro articolo, il 18, essendo obbligato al termine di ogni quinquennio ad informare il Parlamento, sia delle somme ricevute per le affrancazioni dal militare servizio, sia del numero dei riassoldamenti con premio accordati, avrete modo, anzi debito, di tenerlo al vostro sindacato.

Coll'approvazione di questa legge institendosi una Cassa militare nel senso da me più sopra spiegato, era necessario altresì disporre (articolo 19) che tutti i versamenti che si facevano alla Cassa de' depositi per le surrogazioni militari, per le diserzioni dei surrogati, per gli altri motivi e per tutti gli effetti di cui agli articoli 142, 143, 145, 149 della legge del 20 marzo 1854, e degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge dell'8 agosto 1863 che qui sotto per comodità vostra troverete riprodotti, (1) era neces-

(1) *Legge 20 marzo 1854 sul reclutamento.* — Art. 142. La somma di cui all'articolo 138 è così ripartita:

Lire cento sono computate nel conto della massa del surrogato ordinario;

Lire seicento tre mesi dopo l'arrivo del surrogato sotto le armi, sono fatte passare alla Cassa dei depositi, e fruttano interesse a beneficio del medesimo in conformità della legge 18 novembre 1850, secondo le norme da stabilirsi col regolamento accennato all'articolo 1.

Art. 143. Il disposto degli articoli 124 e 125 si applica ai surrogati ordinari.

Art. 145. Le surrogazioni, sia ordinarie, sia di fratello, sono dichiarate nulle:

1° Quando il surrogato non si presenti all'assento o sia deceduto prima di giungere sotto le armi;

2° Quando egli sia giudicato inabile al corpo giusta il disposto del precedente articolo 10;

sario, ripeto, che queste somme e questi depositi fossero versati e fatti presso la Cassa medesima, poichè non vi sarebbe ragione alcuna di varietà di amministrazione e potendo anzi il denaro versato o depositato per le surrogazioni giovare non poco alla felice riuscita della Cassa militare.

La semplice lettura dell'articolo 20 vi porrà al caso di giudicarne la opportunità, poichè il Governo desidera che il presente disegno approvato già dal Senato, quando riceva l'eterna e benevola accoglienza anche da voi, possa essere subito convertito in legge dello Stato ed essere applicata alla classe dei giovani nati nel 1845, di cui furono temporaneamente sospese le operazioni di leva.

L'articolo 21 poi toglie ogni forza di legge

3° Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge.

Nelle circostanze sovra espresse il surrogante deve, nel termine che gli verrà fissato, o presentare un altro surrogato, od assumere personalmente il servizio, in questo caso egli avrà diritto a ritirare le lire seicento, di cui al secondo alinea dell'articolo 142.

Art. 149. Il disposto negli articoli 130, secondo alinea, 132, 138, 139, 143, 144, 145, n. 3, è pure applicabile a questo genere di surrogazioni.

Legge 8 agosto 1863. Art. 8. Il fondo di massa degli scambi di numero, degli assoldati, dei surrogati ordinari e degli scambi di categoria, di cui, agli articoli 109, 123 e 149 della legge organica 20 marzo 1854, è stabilito in lire 200 per tutti i Corpi indistintamente.

Art. 9. Il versamento prescritto dagli articoli 138, 149 della legge organica predetta per l'ammissione della surrogazione ordinaria e dello scambio di categoria è fissato in lire 1200.

Art. 10. Questa somma di lire 1200 sarà ripartita secondo le norme prescritte dall'articolo 142 della legge organica 20 marzo 1854, computando nel conto della massa del surrogato ordinario o dello scambio di categoria, lire 200, e le rimanenti lire 1000 saranno nel termine ivi stabilito versate nella Cassa dei depositi, applicandone a vantaggio del surrogato o scambio, conformemente alla legge, gli interessi che produrranno.

Art. 11. Il disposto dell'articolo 145 della legge 20 marzo 1854 è esteso al caso in cui il surrogato sia dichiarato disertore dentro il termine d'un anno a cominciare dal giorno dell'assento.

L'obbligo imposto al surrogante dall'articolo 144 della legge non è applicabile se non nel caso che la diserzione sia seguita dopo l'anno dal dì dell'assento, ferma, nel resto la disposizione dell'articolo stesso.

(S) Decreto

a tutte le disposizioni contenute nel titolo 2, capo 3, sezione 2 della legge 20 marzo 1854 poichè alla antica liberazione viene sostituita l'attuale affrancazione dal militare servizio rimanendo solo in vigore gli articoli 124, 125 e 127 che qui sotto si riportano. I primi due perchè la legge nel suo articolo 143 vuole applicati gli articoli 124 e 125 anche ai surrogati, pei quali nulla è mutato, e l'articolo 127 dacchè in esso sono designati coloro che debbono essere esclusi sia dalla affrancazione sia dalla surrogazione (1):

Condotta a fine l'analisi dei singoli articoli della presente proposta di legge mi rimane a dirvi che il mio onorevole antecessore a conseguire lo scopo prefissosi di mantenere specialmente i sott'ufficiali sotto le armi stimò non bastare i mezzi derivanti dalla istituzione della cassa militare, ma essere necessario ancora migliorare la loro condizione materialmente e moralmente, quindi sul finire dello scorso anno emanò varie disposizioni (2) colle quali procurò

(1) Legge 20 marzo 1854. — Art. 143. Il disposto degli articoli 124 e 125 si applica ai surrogati ordinari.

Art. 124. Gli assoldati anziani o volontari possono ritirare il credito di cui nel precedente articolo 123:

1° Se terminata la ferma, consegnano l'assoluto congedo;

2° Se vengono giubilati, riformati od ammessi a servizio sedentario;

3° Se siano promossi ufficiali o guardarme.

In caso di morte il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.

Detto credito non può mai esser riscosso prima del termine fissato dalla legge 18 novembre 1850.

Art. 125. Per tutto il tempo in cui gli assoldati anziani o volontari rimanessero in un corpo disciplinare o scontassero la pena del carcere o della reclusione militare, l'ammontare degli interessi è devoluto all'erario.

I disertori ed i condannati a pena escludente dalla militia decadono da ogni diritto al credito relativo alla ferma contratta in virtù dell'assoldamento, il quale è parimenti devoluto per intero all'erario.

I disertori predetti, sia che si presentino spontanei o vengano tradotti al Corpo, sono in obbligo di ultimare la ferma in corso.

Art. 127. Non possono conseguire la liberazione:

1° Gli inseriti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo V;

2° I disertori sebbene graziati;

3° I militari non graduati ascritti per punizione ad un corpo disciplinare.

(2) Decreto 17 dicembre 1865.

loro maggiore agiatezza nell'alloggio, nel vestito, guarenti meglio il mantenimento del loro grado, e pubblicò altre misure che accrescono il prestigio del sott'ufficiale di maniera che egli possa chiamarsi soddisfatto della sua posizione.

Da ciò, o signori, comprenderete come il Governo fece tutto ciò che era in suo potere per riuscire nello intento, ma spetta a voi, onorevoli deputati, di compir l'opera approvando il presente disegno di legge.

Infine io credo che giunto a questo punto farei ormai compito superfluo se più oltre volessi persuadere voi, o signori, che lo estendere così generalmente il diritto dell'affrancazione dal militare servizio a favore degli inscritti e de'soldati non colpiti da misure disciplinarie, sia per tornar benefico alle famiglie, alle arti, alle industrie, sia per risolversi insomma in un provvedimento di pubblica economia, e che per lo contrario il restringere quello del riassoldamento con premio ai soli militari di bassa forza che per condotta, per valore mostrato, per acquistata istruzione essendosi resi benemeriti giovi sommamente all'esercito il trattenerli nelle proprie file, sia un provvedimento di supremo interesse per la sicurezza generale del paese e per l'onore del paese stesso.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 27 gennaio 1866

Art. 1.

Gli individui che a tenore della legge del 20 marzo 1854 hanno facoltà di farsi surrogare nel militare servizio, siano essi iscritti di leva, o già militari possono ottenere l'affrancazione dal servizio stesso, pagando la somma che viene, in occasione di ogni leva, fissata per decreto reale.

In tempo di guerra le affrancazioni sono sospese in tutti i corpi dell'esercito o presso i soli mobilizzati secondo la natura della guerra.

Art. 2.

A ricevere le somme, di cui all'articolo 1° è istituita una Cassa militare secondo le norme che verranno stabilite da apposito decreto reale.

Art. 3.

L'amministrazione di questa Cassa militare è posta sotto la sorveglianza di una Commissione composta di due senatori e di due deputati scelti dalle rispettive Camere, di due consiglieri della Corte de' conti, eletti dal presidente della medesima, e di quattro ufficiali generali scelti dal ministro della guerra.

La Commissione di vigilanza sarà rinnovata ogni anno; essa nominerà il presidente fra i membri che la compongono.

Nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature i senatori e i deputati continueranno a far parte della Commissione fino a nuova elezione.

In un rapporto annuale, da rendersi di pubblica ragione, la Commissione di sorveglianza esporrà la situazione della Cassa militare e le osservazioni alle quali la sua amministrazione può dar luogo.

Art. 4.

I proventi della Cassa militare sono rivolti ad esclusivo vantaggio dello esercito, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 5.

I militari di bassa forza in servizio attivo, i quali non servono in qualità di surrogati ordinari, siano di buona condotta, risultino idonei per fisica disposizione

ad intraprendere ed ultimare una nuova ferma d'anni cinque, non siano ammogliati, nè vedovi con prole, possono essere ammessi al riassoldamento con premio, quando si trovino in una delle condizioni qui sotto specificate:

a) I sotto-ufficiali e i caporali che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo sotto le armi e non oltrepassino l'età di anni 33 i primi e 30 i secondi;

b) I militari di bassa forza dell'arma dei carabinieri reali che abbiano ultimato otto anni di servizio effettivo, compreso il tempo passato nella legione degli allievi od in altri corpi dell'esercito e non oltrepassino l'età di anni quaranta;

c) I militari fregiati della medaglia al valor militare, i musicanti, i trombettieri, i tamburini ed i maniscalchi che, non oltrepassando l'età di anni 30, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio sotto le armi.

Art. 6.

Sono parimente ammessi al riassoldamento con premio i militari provenienti dai battaglioni dei figli di militari o da altri istituti militari, nei quali si riceve un'educazione gratuita, allorchè abbiano compiuta la ferma di anni otto, cui sono obbligati e si trovino rivestiti del grado di sotto-ufficiali o caporali.

Art. 7.

Sono esclusi dal riassoldamento con premio oltre i militari che non si trovino nei casi previsti dagli articoli 5 e 6, anche i capi-sarti, i capi-calzolai, i capisellai, i capi-carradori e i vivandieri.

Art. 8.

In tempo di guerra i riassoldamenti con premio sono sospesi allora soltanto quando secondo l'articolo 1 le affrancazioni sono sospese presso tutti i corpi dell'esercito.

Art. 9.

Col riassoldamento con premio comincia una nuova ferma di anni 5, alla quale vanno uniti i seguenti vantaggi:

1° Un assegno sulla massa individuale non minore di lire 200;

2° Un soprasoldo annuo di lire 300 durante la ferma;

3° Una pensione vitalizia, pure di lire 300, alla quale però non si acquista diritto che a ferma ultimata.

Questa pensione può essere cumulata con altra pensione od altri stipendi. Essa è assimilata alle pensioni militari ed è regolata dalle leggi relative a queste in ciò che riguarda la cessione, il sequestro o la perdita della medesima.

Art. 10.

Il sott'ufficiale che abbia ultimato il periodo dello assoldamento con premio, può essere ammesso ad un secondo riassoldamento, parimenti con premio, semprechè non oltrepassi l'età di anni 33.

I militari dell'arma dei carabinieri reali possono essere ammessi ad un secondo e terzo riassoldamento, semprechè non oltrepassino l'età di anni 40.

Ogni nuovo riassoldamento con premio dà diritto agli stessi vantaggi di cui all'articolo 9, senza pregiudizio di quelli già acquistati al termine della ferma di un riassoldamento anteriore.

Art. 11.

Il militare riassoldato, nei modi della presente legge, conferisce al fratello il diritto all'esenzione dal militare servizio.

Art. 12.

I militari riassoldati con premio che si rendano disertori, che incorrano in condanne penali dai tribunali ordinari o dai consigli di guerra o che per la loro cattiva condotta siano da un Consiglio o da una Commissione di disciplina, secondo le norme da fissarsi nel regolamento, giudicati immeritevoli di godere i benefici di cui all'articolo 9, cesseranno dalla qualità di riassoldati con premio come altresì dal percepire il soprassoldo annuo inerente alla medesima e seguiranno la sorte della loro classe di leva in servizio provinciale.

Coloro però che avessero già otto anni di effettivo servizio sotto le armi saranno mandati in congedo assoluto, salvo in tempo di guerra.

Art. 13.

I militari riassoldati con premio promossi al grado di ufficiali o di guardarme, nominati agl'impieghi in amministrazioni dello Stato, oppure ammessi a pensione di riforma o congedati a seguito di rassegna di rimando, cesseranno dal percepire il soprassoldo inerente alla ferma in corso. non potranno più aspirare al conseguimento della corrispondente pensione di ritiro e riceveranno a titolo di compenso, ed una volta tanto, una somma equivalente al totale dei soprassoldi annui già percepiti per la ferma in corso.

Questa somma non sarà in alcun caso minore di lire ottocento per quelli promossi ufficiali.

Art. 14.

I militari riassoldati con premio che vengono giubilati per motivi dipendenti dal militare servizio, cesseranno ugualmente dal percepire il soprassoldo annuo inerente alla ferma in corso, ma acquisteranno, non ostante il disposto del n° 3 dell'articolo 9 diritto

alla pensione vitalizia e ne entreranno in possesso dal giorno stesso in cui saranno giubilati.

Art. 15.

Il militare riassoldato con premio che cessi dal militare servizio, dopo aver ultimata la ferma di un secondo o di un terzo riassoldamento, potrà, quando ne faccia domanda, entro il termine di un anno a datare dal giorno del ricevuto congedo, ottenere che gli siano capitalizzate la pensione vitalizia corrispondente al secondo riassoldamento, oppure quelle corrispondenti al secondo e terzo riassoldamento.

La capitalizzazione delle pensioni vitalizie avrà luogo secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge.

In caso di morte sul campo di battaglia o dietro ferite, gli eredi degli assoldati con premio avranno diritto alla capitalizzazione della pensione di cui il morto godeva, o del soprasoldo, se non aveva il riassoldato compita la ferma corrispondente.

Art. 16.

Il ministro della guerra fissa annualmente il numero dei riassoldamenti da concedersi.

Art. 17.

La somma da fissarsi annualmente per le affrancazioni dal servizio militare ed il numero dei riassoldamenti da concedersi, saranno regolati in guisa che la cassa militare possa coi propri fondi soddisfare agli impegni della presente legge, e che, nel termine di ogni quinquennio, si raggiunga nei limiti di un decimo il pareggio tra il numero delle affrancazioni e quello dei riassoldamenti.

Art. 18.

Al termine di ogni quinquennio il ministro della guerra informerà il Parlamento del numero dei versamenti operati per le affrancazioni e di quello dei riassoldamenti concessi durante il quinquennio stesso.

Art. 19.

La Cassa militare, di cui all'articolo 2, riceverà altresì le somme e i depositi prescritti per le surrogazioni ordinarie, per quelle per scambio di categorie, sostituendosi tanto nei diritti, quanto nelle obbligazioni, all'erario pubblico per tutti gli effetti di cui agli articoli 142, 143, 145, 149 della legge del 20 marzo 1854 e agli articoli 8, 9, 10, 11 della legge dell'8 agosto 1863.

Art. 20.

È fatta facoltà al Governo di versare nella cassa militare, di cui all'articolo 2, tutte le somme da pagarsi o pagate per liberazione degli iscritti della classe 1845 e da versarsi o già versate in via provvisoria alla Cassa

centrale di depositi e di prestiti stabilita presso la direzione generale del debito pubblico.

Art. 21.

Cesseranno di aver forza di legge tutte le disposizioni intorno alla liberazione contenute nel titolo 2, capitolo 3, sezione 2, della legge organica del 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito, ad eccezione degli articoli 124, 125 che non cessano di esser applicabili ai surrogati ordinari, e dell'articolo 127 applicabile sia a questi ultimi, sia a coloro che chiedono l'affrancazione dal militare servizio.

Cessano parimente di aver forza di legge tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Promemoria

395

Militari provvisti di Capicolla d'anziano, e di Scaglione.

Con N.º 17 marzo 1851, inserito a pag.º 128 del G.º m.º, con cui si determinava, in ordine alle paghe, e vantaggi in contante dei Capitani, e soldati dell' Esercito, si aboliva il soprapposto, ed il distintivo d'anziano, e di scaglione, conservandolo però per coloro, che ne erano pregiati a quell'epoca (art.º 7.º).

Un tale provvedimento fu adottato in contemplazione dei vantaggi già conceduti, e di quei maggiori, che stavano per essere proposti col nuovo progetto di legge organica sulla leva, in favore di coloro, che per la loro regolare condotta ottengono di contrarre un riavvolgimento di favore 1.ª relazione del N.º 17 predetto. # 7.º)

Soldati Scelti.

La qualità di scelto è affatto indipendente dal grado, quella di anziano 1.ª Rel.º 4 aprile 1840 N.º 1013 G.º m.º fant.º a pag. 271 dell' antica raccolta. / I.º scelti esistevano prima per compagnie intiere nei Regg.º Granatieri, ed erano provvisti per la deturba: maggior del 21 Gen.º e 27 maggio 1834 di un maggior soldo, e furono poi estesi, sempre per intiere compagnie ai Regg.º di fant.º col R. D. 12 G.º - 1849 pag. 100 del G.º m.º per le disposizioni ministeriali 15 aprile 1852. / pag. 43 del G.º m.º / per l'equipamento del R. D. 19 marzo 1852. relativo all'ordinamento dell' Esercito furono dichiarate scelte le compagnie scelte, ed i soldati scelti furono ripartiti in numero determinato per ogni compagnia (§ 16) decretando che fossero gli scelti pregiati di un distintivo alla gola (§ 17). e stabilendo

La maggioranza approvava pertanto in massima la legge, salvo alcune divergenze sui particolari di compilazione, o sovra disposizioni non assolutamente essenziali alla medesima.

La minoranza della Commissione dichiaravasi avversa per principio a qualunque genere di surrogazione, che potesse esentare per danaro un cittadino dal prestare il suo braccio e la sua vita alla difesa dello Stato; e credevasi obbligata dai suoi stessi principii a combattere in massima l'accettazione della legge, anche perchè aumentava, a suo avviso, i casi di surrogazione, riservandosi ogni libertà d'azione nella pubblica discussione, per proporre quegli emendamenti che ravvisasse più acconci a menomare il danno, che dalla sua accettazione potesse risultarne.

Nella discussione successiva di questo progetto di legge, alcuni membri della Commissione fecero osservare: quanto fosse importante che il Parlamento si assicurasse per se stesso, che le norme colle quali verrebbe amministrata la Cassa militare istituita all'articolo 2 raggiungessero interamente ed esclusivamente il disposto dell'articolo 4; e come perciò convenisse che il regolamento d'amministrazione della Cassa suddetta fosse sanzionato dal Parlamento con apposita legge.

Un altro membro della Commissione proponeva invece che le somme delle affrancazioni o liberazioni proseguissero ad essere versate, come al presente, in una Cassa di depositi e prestiti, la quale verrebbe in tal modo sostituita alla Cassa militare che vuolsi creare.

La vostra Commissione, mentre riconosceva l'impossibilità di attuare quest'ultima proposta, che avrebbe distrutto tutta l'economia della legge, atteso l'interesse troppo basso che le Casse di depositi e prestiti possono assicurare, aderiva invece alla prima, e modificava l'articolo 2 nel senso sovra indicato.

La disposizione portata dall'articolo 11, e mediante la quale il riassoldato con premio esenta il fratello dal servizio militare, incontrò una seria opposizione.

Si obietto infatti come questo favore ulteriore concesso ad un individuo, che serve spontaneamente, perchè con soli cinque anni di servizio in più acquista diritto ad una pensione vitalizia sufficiente ad assicurargli il vitto, andasse a ricadere a danno di un terzo, che porterebbe la pena dei favori concessi, tanto all'affrancato, che al riassoldato.

Tale favore sarebbe eccessivo per questi, ed ingiustizia patente pel terzo danneggiato.

Si osservò pure, che lo scopo evidente dell'articolo 11, d'interessare le famiglie alla permanenza sotto le armi

degl'individui, che l'esercito trova molto utile di conservare, non potrà mai coonestare una ingiustizia palese a danno altrui.

Che se la legge nelle sue varie disposizioni intendesse di fare astrazione dal caso concreto, e dare al riassoldamento con premio il carattere di un libero arruolamento volontario, nel senso in cui l'intende la legge di leva all'articolo 150; essa può ben farlo, finchè ciò tende soltanto ad onorare e rendere più accetta la posizione dei riassoldati, sui quali si appoggerà in gran parte la disciplina e l'istruzione dell'esercito: ma non può spingere l'astrazione fino al punto di arrecare grave danno a terze persone.

Per queste gravi considerazioni la Commissione, a grande maggioranza si trovò indotta a sopprimere l'articolo 11 del progetto.

Un ultimo rimarco ebbe a fare la Commissione all'articolo 15 del progetto e 14 della Commissione riguardo al modo di capitalizzazione delle pensioni vitalizie, alle quali può aver diritto qualcuno dopo un secondo od un terzo riassoldamento, o che possono essere reclamate dagli eredi dei riassoldati morti sul campo, o per ferite riportate in guerra. Questo si fu la convenienza di fissare fin d'ora in modo invariabile il tasso dell'interesse secondo il quale verrebbe capitalizzata la pensione in corrispondenza del numero di anni di vita probabile che le tavole stabiliscono all'età del morto. Tale tasso verrebbe proposto dalla Commissione nella misura universalmente ammessa del cento per cinque; e la disposizione relativa potrebbe a suo tempo venire inserita nel regolamento d'amministrazione della Cassa militare da approvarsi con legge, come dall'articolo 2.

Affine di render poi più evidente e togliere ogni possibile equivoco sul significato del terzo alinea di questo articolo, esso è stato leggermente modificato, aggiungendo le parole *riportate in servizio* alla parola *ferite*.

Signori! la grande maggioranza della vostra Commissione, dopo il più maturo e coscienzioso esame è d'avviso:

Che il progetto di legge, quale fu leggermente modificato, costituisca un grande beneficio ed una riforma utilissima alla organizzazione di quell'esercito nazionale, sul quale si fondano le più care speranze, le più universali aspirazioni della nazione intera; e che già unificato, ordinato, e compatto attende con animo fermo e con cuore anelante le prove novelle, a cui avvenimenti lungamente attesi, e forse imminenti, potranno chiarirlo.

• Tale persuasione si acquista evidentemente dalla let-

tura della relazione del Ministero annessa a questo progetto, e la Commissione crederebbe cosa inutile il qui riprodurla anche per sommi capi; come pure si ricava dalle accurate e sapienti relazioni e discussioni, che hanno avuto luogo in proposito nell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione si è pure convinta, che nelle attuali condizioni del credito pubblico, ed in altre anche migliori, che giova sperare vi succedano, la Cassa militare istituita colla presente legge potrà funzionare perfettamente, e far fronte a tutti gl'impegni che assumerà in dipendenza di questa.

Quando poi le condizioni finanziarie interamente normali rendano necessario di diminuire il soprassoldo e la pensione vitalizia del riassoldato, perchè non richieggasi una somma troppo elevata per l'affrancaamento; allora potrà sempre provvedervi il Parlamento con quella apposita disposizione di legge che crederà migliore, senza alcuna tema, che il servizio finanziario dei riassoldamenti, già concessi in prevenzione, possa venire danneggiato od incagliato dai successivi miglioramenti avvenuti nel credito pubblico.

Per queste considerazioni la grande maggioranza della vostra Commissione vi propone, o signori, l'approvazione di questo progetto di legge nel modo con cui fu da essa emendato.

ARALDI, relatore.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 27 gennaio 1866

Art. 1.

Gl'individui che a tenore della legge del 20 marzo 1854 hanno facoltà di farsi surrogare nel militare servizio, siano essi iscritti di leva, o già militari possono ottenere l'affrancazione dal servizio stesso, pagando la somma che viene, in occasione di ogni leva, fissata per decreto reale.

In tempo di guerra le affrancazioni sono sospese in tutti i corpi dell'esercito o presso i soli mobilizzati secondo la natura della guerra.

Art. 2.

A ricevere le somme, di cui all'articolo 1° è istituita una Cassa militare secondo le norme che verranno stabilite da apposito decreto reale.

Art. 3.

L'amministrazione di questa Cassa militare è posta sotto la sorveglianza di una Commissione composta di due senatori e di due deputati, scelti dalle rispettive Camere, di due consiglieri della Corte de'conti, eletti dal presidente della medesima, e di quattro ufficiali generali scelti dal ministro della guerra.

La Commissione di vigilanza sarà rinnovata ogni anno; essa nominerà il presidente fra i membri che la compongono.

Nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature i senatori e i deputati continueranno a far parte della Commissione fino a nuova elezione.

In un rapporto annuale, da rendersi di pubblica ragione, la Commissione di sorveglianza esporrà la situazione della Cassa militare e le osservazioni alle quali la sua amministrazione può dar luogo.

Art. 4.

I proventi della Cassa militare sono rivolti ad esclusivo vantaggio dello esercito, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 5.

I militari di bassa forza in servizio attivo, i quali non servono in qualità di surrogati ordinari, siano di buona condotta, risultino idonei per fisica disposizione ad intraprendere ed ultimare una nuova ferma d'anni cinque, non siano ammogliati, nè vedovi con prole,

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 2.

~~A ricevere le somme di cui all' articolo 1 è istituita una cassa militare secondo le norme che verranno stabilite da apposito decreto reale da convertirsi in legge.~~

Art. 3.

~~Identico al qui contro fino all'articolo 11.~~

possono essere ammessi al riassoldamento con premio, quando si trovino in una delle condizioni qui sotto specificate:

a) I sotto-ufficiali e i caporali che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo sotto le armi e non oltrepassino l'età di anni 33 i primi e 30 i secondi;

b) I militari di bassa forza dell'arma dei carabinieri reali che abbiano ultimato otto anni di servizio effettivo, compreso il tempo passato nella legione degli allievi od in altri corpi dell'esercito e non oltrepassino l'età di anni quaranta;

c) I militari fregiati della medaglia al valor militare, i musicanti, i trombettieri, i tamburini ed i maniscalchi che, non oltrepassando l'età di anni 30, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio sotto le armi.

Art. 6.

Sono parimente ammessi al riassoldamento con premio i militari provenienti dai battaglioni dei figli di militari o da altri istituti militari, nei quali si riceve un'educazione gratuita, allorchè abbiano compiuta la ferma di anni otto, cui sono obbligati, e si trovino rivestiti del grado di sotto-ufficiali o caporali.

Art. 7.

Sono esclusi dal riassoldamento con premio oltre i militari che non si trovino nei casi previsti dagli articoli 5 e 6, anche i capi-sarti, i capi-calzolai, i capi-sellai, i capi-carradori e i vivandieri.

Art. 8.

In tempo di guerra i riassoldamenti con premio sono sospesi allora soltanto, quando secondo l'articolo 1 le affrancazioni sono sospese presso tutti i corpi dell'esercito.

Art. 9.

Col riassoldamento con premio comincia una nuova ferma di anni 5, alla quale vanno uniti i seguenti vantaggi:

1° Un assegno sulla massa individuale non minore di lire 200;

2° Un soprasoldo annuo di lire 300 durante la ferma;

3° Una pensione vitalizia, pure di lire 300, alla quale però non si acquista diritto che a ferma ultimata.

Questa pensione può essere cumulata con altra pensione ed altri stipendi. Essa è assimilata alle pensioni militari ed è regolata dalle leggi relative a queste in ciò che riguarda la cessione, il sequestro o la perdita della medesima.

Art. 10.

Il sott'ufficiale che abbia ultimato il periodo dello assoldamento con premio, può essere ammesso ad un

secondo riassoldamento, parimenti con premio, semprechè non oltrepassi l'età di anni 33.

I militari dell'arma dei carabinieri reali possono essere ammessi ad un secondo e terzo riassoldamento, semprechè non oltrepassino l'età di anni 40.

Ogni nuovo riassoldamento con premio dà diritto agli stessi vantaggi di cui all'articolo 9, senza pregiudizio di quelli già acquistati al termine della ferma di un riassoldamento anteriore.

Art. 11.

Il militare riassoldato, nei modi della presente legge, conferisce al fratello il diritto all'esenzione dal militare servizio.

Art. 12.

I militari riassoldati con premio che si rendano disertori, che incorrano in condanne penali dai tribunali ordinari o dai consigli di guerra o che per la loro cattiva condotta siano da un Consiglio o da una Commissione di disciplina, secondo le norme da fissarsi nel regolamento, giudicati immeritevoli di godere i benefici di cui all'articolo 9, cesseranno dalla qualità di riassoldati con premio come altresì dal percepire il soprassoldo annuo inerente alla medesima e seguiranno la sorte della loro classe di leva in servizio provinciale.

Coloro però che avessero già otto anni di effettivo servizio sotto le armi saranno mandati in congedo assoluto, salvo in tempo di guerra.

Art. 13.

I militari riassoldati con premio promossi al grado di ufficiali o di guardarme, nominati agl'impieghi in amministrazioni dello Stato, oppure ammessi a pensione di riforma o congedati a seguito di rassegna di rimando, cesseranno dal percepire il soprassoldo inerente alla ferma in corso, non potranno più aspirare al conseguimento della corrispondente pensione di ritiro e riceveranno a titolo di compenso, ed una volta tanto, una somma equivalente al totale dei soprassoldi annui già percepiti per la ferma in corso.

Questa somma non sarà in alcun caso minore di lire ottocento per quelli promossi ufficiali.

Art. 14.

I militari riassoldati con premio che vengono giubilati per motivi dipendenti dal militare servizio, cesseranno ugualmente dal percepire il soprassoldo annuo inerente alla ferma in corso, ma acquisteranno, non ostante il disposto del n° 3 dell'articolo 9 diritto alla pensione vitalizia e ne entreranno in possesso dal giorno stesso in cui saranno giubilati.

~~Soppresso.~~

~~Art. 11.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 12.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 13.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 15.

Il militare riassoldato con premio che cessi dal militare servizio, dopo aver ultimata la ferma di un secondo o di un terzo riassoldamento, potrà, quando ne faccia domanda, entro il termine di un anno a datare dal giorno del ricevuto congedo, ottenere che gli siano capitalizzate la pensione vitalizia corrispondente al secondo riassoldamento, oppure quelle corrispondenti al secondo e terzo riassoldamento.

La capitalizzazione delle pensioni vitalizie avrà luogo secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge.

In caso di morte sul campo di battaglia o dietro ferite, gli eredi degli assoldati con premio avranno diritto alla capitalizzazione della pensione di cui il morto godeva, o del soprasoldo, se non aveva il riassoldato compiuta la ferma corrispondente.

Art. 16.

Il ministro della guerra fissa annualmente il numero dei riassoldamenti da concedersi.

Art. 17.

La somma da fissarsi annualmente per le affrancazioni dal servizio militare ed il numero dei riassoldamenti da concedersi, saranno regolati in guisa che la cassa militare possa coi propri fondi soddisfare agli impegni della presente legge, e che, nel termine di ogni quinquennio, si raggiunga nei limiti di un decimo il pareggio tra il numero delle affrancazioni e quello dei riassoldamenti.

Art. 18.

Al termine di ogni quinquennio il ministro della guerra informerà il Parlamento del numero dei versamenti operati per le affrancazioni e di quello dei riassoldamenti concessi durante il quinquennio stesso.

Art. 19.

La Cassa militare, di cui all'articolo 2, riceverà altresì le somme e i depositi prescritti per le surrogazioni ordinarie, per quelle per iscambio di categorie, sostituendosi tanto nei diritti, quanto nelle obbligazioni, all'erario pubblico per tutti gli effetti di cui agli articoli 142, 143, 145, 149 della legge del 20 marzo 1854 e agli articoli 8, 9, 10, 11 della legge dell'8 agosto 1863.

Art. 20.

È fatta facoltà al Governo di versare nella cassa militare, di cui all'articolo 2, tutte le somme da pagarsi o pagate per liberazione degli iscritti della classe 1845 e da versarsi o già versate in via provvisoria alla Cassa.

Art. 14.

~~Il militare riassoldato con premio che cessi dal militare servizio dopo avere ultimata la ferma di un secondo o di un terzo riassoldamento, potrà, quando ne faccia domanda, entro il termine di un anno a datare dal giorno del ricevuto congedo, ottenere che gli siano capitalizzate la pensione vitalizia corrispondente al secondo riassoldamento, oppure quelle corrispondenti al secondo e terzo riassoldamento.~~

~~La capitalizzazione delle pensioni vitalizie avrà luogo secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge.~~

~~In caso di morte sul campo di battaglia o dietro ferite riportate in servizio, gli eredi degli assoldati con premio avranno diritto alla capitalizzazione della pensione di cui il morto godeva, o del soprasoldo se non aveva il riassoldato compiuta la ferma corrispondente.~~

~~Il resto degli articoli come nel progetto.~~

centrale di depositi e di prestiti stabilita presso la direzione generale del debito pubblico.

Art. 21.

Cesseranno di aver forza di legge tutte le disposizioni intorno alla liberazione contenute nel titolo 2, capitolo 3, sezione 2, della legge organica del 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito, ad eccezione degli articoli 124, 125 che non cessano di esser applicabili ai surrogati ordinari, e dell'articolo 127 applicabile sia a questi ultimi, sia a coloro che chiedono l'affrancazione dal militare servizio.

Cessano parimente di aver forza di legge tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

approvato nella Tornata del 1. Maggio 1866.

Pellati

Sessione Parlamentare 1865-66

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 27. Gennaio 1866

OGGETTO

Affrancazione dal servizio militare e Riasoldamento
con premio

Art. 1°.

Gli individui che, a tenore della legge del 20 marzo 1854, hanno facoltà di farsi surrogare nel militare servizio, siano essi iscritti di leva, o già militari, possono ottenere l'affrancazione dal servizio stesso, pagando la somma che viene, in occasione di ogni leva, fissata per Decreto Reale.

In tempo di guerra le affrancazioni sono sospese in tutti i corpi dell'esercito e presso i soldati mobilitati secondo la natura della guerra.

Art. 2°.

A ricevere le somme, di cui all'art. 1, è instituita una Cassa militare secondo le norme che verranno stabilite da apposito Decreto Reale.

Art. 3°.

L'amministrazione di questa Cassa militare è posta sotto la sorveglianza di una Commissione composta di due Senatori e di due Deputati.

scelte dalle rispettive Camere; di due Consiglieri della Corte dei Conti, eletti dal Presidente della medesima, e di quattro Ufficiali generali scelti dal Ministro della Guerra. La Commissione di vigilanza sarà rinnovata ogni anno: essa nominerà il Presidente fra i Membri che la compongono.

Nell'intervallo delle sessioni e delle legislature i Senatori e i Deputati continueranno a far parte della Commissione fino a nuova elezione.

In un rapporto annuale, da rendersi di pubblica ragione, la Commissione di sorveglianza esporrà la situazione della Cassa militare e le osservazioni alle quali la sua amministrazione può dar luogo?

Art. 4.

I proventi della Cassa militare sono riservati ad esclusivo vantaggio dell'esercito, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 5.

I militari di bassa forza in servizio attivo, i quali non servano in qualità di surrogati ordinarii, siano di buona condotta, risultino idonei per fisica disposizione ad intraprendere ed ultimare una nuova ferma d'anni cinque, non siano ammogliati, né vedovi con prole, possono essere ammessi al riasoldamento con premio quando si trovino in una delle condizioni qui

sotto specificate:

a) I sotto ufficiali ed i caporali che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo sotto le armi e non oltrepassino l'età di anni 33 i primi 30 i secondi;

b) I militari di bassa forza dell'arma dei Carabinieri reali che abbiano ultimato otto anni di servizio effettivo, compreso il tempo passato nella Sezione degli allievi ed in altri corpi dell'esercito e non oltrepassino l'età di anni quaranta;

c) I militari fregiati della medaglia al valor militare, i musicanti, i trombettieri, i tamburini ed i maniscalchi che, non oltrepassando l'età di anni 30, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio sotto le armi.

art. 6:

Sono parimenti ammessi al riassetto con premio i militari provenienti dai battaglioni dei figli di militari o da altre Istituzioni militari nei quali si riceve una educazione gratuita, allorché abbiano compiuta la ferma di anni otto, cui sono obbligati e si trovino rivestiti del grado di sott'ufficiali o caporali.

art. 7:

Sono esclusi dal riassetto con premio, oltre i militari che non si trovino nei casi previsti dagli articoli 5 e 6, anche i capi sartie, i capi calzolari, i capi sellai, i capi carradori ed i vivandieri.

Art. 8.

In tempo di guerra i riassoldamenti con premio sono sospesi allora soltanto quando, secondo l'art. 1, le affrancazioni sono sospese presso tutti i corpi dell'esercito.

Art. 9.

Col riassoldamento con premio comincia una nuova ferma d'anni 5, alla quale vanno unite i seguenti vantaggi:

1. Un assegno sulla mappa individuale non minore di lire 200;
2. Un soprassoldo annuo di £ 300, durante la ferma;
3. Una pensione vitalizia pure di £ 300, alla quale però non si acquista diritto che a ferma ultima.

Questa pensione può essere cumulata con altra pensione od altri stipendi. Essa è assimilata alle pensioni militari ed è regolata dalle leggi relative a queste in ciò che riguarda la cessione, il sequestro o la perdita della medesima.

Art. 10.

Il sott'ufficiale che abbia ultimato il periodo dello assoldamento con premio, può essere ammesso ad un secondo riassoldamento parimente con premio, semprechè non oltrepassi l'età di anni 33.

I militari dell'arma dei Carabinieri reali possono essere ammessi ad un secondo e terzo riassoldamento semprechè non oltrepassino

l'età d'anni quarantaf.

Ogni nuovo riasoldamento con premio dà diritto agli stessi vantaggi, di cui all'art. 9, senza pregiudizio di quelli già acquistati al termine della ferma d'un riasoldamento anteriore.

Art. 11.

Il militare riasoldato, nei modi della presente legge, conferisce al fratello il diritto all'esenzione dal militare servizio.

Art. 12.

I militari riasoldati con premio che si rendano disertori, che incorrano in condanne penali dai Tribunali ordinarii o dai Consigli di guerra, o che per la loro cattiva condotta siano da un Consiglio o da una Commissione di disciplina, secondo le norme da fissarsi nel Regolamento, giudicati immeritevoli di godere i benefici di cui all'art. 9, cesseranno dalla qualità di riasoldati con premio, come altresì dal percepire il soprassoldo annuo inerente alla medesima e seguiranno la sorte della loro classe di leva in servizio provinciale.

Coloro però che avessero già otto anni di effettivo servizio sotto le armi saranno mandati in congedo assoluto, salvo in tempo di guerra.

Art. 13.

I militari riasoldati con premio promossi al grado di ufficiale o di Guard'arme, nominate agli impieghi in Amministrazioni

dello Stato, oppure ammessi a pensione di riforma
o congedati, a seguito di rassegna di rimando, ceseran-
no dal percepire il soprassoldo inerente alla ferma
in corpo, non potranno più aspirare al conseguimen-
to della corrispondente pensione di ritiro e riceveran-
no a titolo di compenso, ed una volta tanto, una somma
equivalente al totale dei soprassoldi annui già
percepiti per la ferma in corso.

Questa somma non sarà, in alcun caso, minore
di lire ottocento per quelli promossi ufficiali.

Art. 14.

I militari riasoldati con premio che vengono
giubilati per motivi dipendenti dal militare
servizio, ceseranno ugualmente dal percepire
il soprassoldo annuo inerente alla ferma in corso,
ma acquisiteiranno, non ostante il disposto del n. 3
dell'art. 9, diritto alla pensione vitalizia e ne entrer-
ranno in possesso dal giorno stepso in cui saranno
giubilati.

Art. 15.

Il militare riasoldato con premio che cessa
dal militare servizio, dopo aver ultimata la
ferma di un secondo o di un terzo riasoldamento,
potrà, quando ne faccia domanda entro il termi-
ne di un anno, a partire dal giorno del ricevuto
congedo, ottenere che gli siano capitalizzate la
pensione vitalizia corrispondente al secondo
riasoldamento, oppure quelle corrispondenti
al secondo e terzo riasoldamento.

La capitalizzazione delle pensioni vitalizie avrà luogo secondo le norme che saranno stabilite nel Regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge.

In caso di morte sul campo di battaglia o dietro ferite, gli eredi degli assoldati con premio avranno diritto alla capitalizzazione della pensione di cui il morto godeva, o del soprassoldo, se non aveva il riassoldato compiuta la ferma corrispondente.

Art. 16.

Il Ministro della guerra fissa annualmente il numero dei riassoldamenti da concedersi.

Art. 17.

La somma da fissarsi annualmente per le affrancazioni dal servizio militare ed il numero dei riassoldamenti da concedersi, saranno regolati in guisa che la Cassa militare possa coi proprii fondi soddisfare agli impegni della presente legge, e che, nel termine di ogni quinquennio, si raggiunga nei limiti di 1/10 il pareggio tra il numero delle affrancazioni e quello dei riassoldamenti.

Art. 18.

Al termine di ogni quinquennio il Ministro della guerra informerà il Parlamento del numero dei versamenti operati per le affrancazioni e di quello dei riassoldamenti concessi durante il quinquennio stesso.

Art. 19.

La Cassa militare, di cui all'art. 2, riceverà altresì le somme e i depositi prescritti per le surrogazioni ordinarie, per quelle per iscambio di categorie, sostituendosi tanto nei diritti, quanto nelle obbligazioni, all'erario pubblico per tutti gli effetti di cui agli articoli 142, 143, 145, 149 della legge del 20 marzo 1854 e agli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge dell'8 agosto 1863.

Art. 20.

È fatta facoltà al governo di versare nella Cassa militare di cui all'articolo 2, tutte le somme da pagarsi o pagate per la liberazione degli iscritti della classe 1845 e da versarsi o già versate in via provvisoria alla Cassa centrale di depositi e di prestiti stabilita presso la Direzione generale del debito pubblico.

Art. 21.

Cesseranno di aver forza di legge tutte le disposizioni intorno alla liberazione contenute nel Titolo 2, Capo 3, Sez. 2, della legge organica del 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito ad eccezione degli articoli 124, 125 che non cessano di essere applicabili ai surrogati ordinari, e dell'art. 127

applicabile sia a questi ultimi, sia a coloro che
chiedono l'affrancazione dal militare servizio.

Cessano parimenti di aver forza di
legge tutte le altre disposizioni contrarie
alla presente legge. —

Addì 31 Gennaio 1866

Il Presidente del Senato
Luigi

N° 73

See Roman's meeting

Le fig. Generali
Torneo del Secolo
N. 19.

1. 19
=

Signori/Deputati.

(Lo scorso anno 1863 il Luogotenente
Generale Pettiti Ministro della Guerra diede
autorizzazione a S. M. il Re presentarsi
alle discussioni del Senato del Regno un
disegno di Legge per l'affiancamento del militare servizio e per
rispolimento con premio disegno che approvato con lievi
modificazioni dal Senato non potè essere a tempo
presentato alle discussioni dell'altro ramo del Parla-
mento Nazionale per le urgentissime e molteplici
Leggi che nel fine di unificare le pubbliche am-
ministrazioni si discutevano in quel corso di tempo
nella Camera di Deputati e non potè quindi parlo-
re definitivamente in Legge prima che venisse
a cessare la Sessione Parlamentare.

Appena si aprì la nuova legislatura
mentre Voi, o Signori, eravate occupati alle veri-
ficazioni di poteri e quindi alle costituzioni
definitive della Camera il medesimo Generale
Pettiti con sollecitudine veramente lodabile
per bene dell'Esercito riproduceva il medesimo
disegno di Legge sotto nuovo autorizzativo di
S. M. il 21 Novembre 1863 alle discussioni del
Senato.

Succeduto a quell'egregio Generale nel
Ministero della Guerra, io ebbi l'onore di



afidetur e sostenere quel medesimo disegno di Legge, il quale discusse nell'istesso Senato del 22 febbrajo di quest'anno e raccolto con favorevole suffragio dal Senato il 27 dello stesso mese, mi stimò felice di proporre ora a voi, e di dover con Voi concorrere ad farla convertire in Legge dello Stato. Della quale approvazione vostra io vado fiducioso conoscendo la sollecitudine onde siete animati per le questioni tutte della cosa pubblica e più specialmente per quelle che si riferiscono all'istesso e maggior consistenza degli ordinamenti militari ed alla prosperità dell'Esercito Nazionale.

Viò premesso, o signori, perchè vi facciate un esatto concetto delle ragioni che spinsero il mio antecessore a proporre un siffatto disegno di Legge e ne spero che io vi esponga che nello stato attuale delle cose è scarso il numero dei militari i quali avendo terminato il tempo di servizio richiesto dalla Legge consentano di continuare nell'incarico delle armi. Sebbene la Legge del 20 Maggio 1854, provveda in qualche modo a premiare i buoni soldati, corporali e sott'ufficiali per mezzo degli assestamenti di favore, tuttavia l'esperienza ha dimostrato che quella maniera di premio è insufficiente a conservare all'esercito quei buoni elementi che ne costituiscono la forza. Così continuando con quel solo mezzo sopraccennato della Legge attuale, l'esercito sarebbe per non molto, in quanto alla forza composta di giovani inesperti nelle pratiche del mestiere delle armi. Si è dunque quindi studiato il modo di conservare al servizio per maggior tempo possibile quegli elementi che sono più atti ad esercitare sui giovani

1015. *TE*
7

vani soldati una solutare influenza. Questi elementi sono i sott'ufficiali, i caporali e coloro che anche senza grado alcuno si distinguono maggiormente per valore militare: e questi elementi trovandosi in continuo contatto col soldato agiscono sul medesimo con autorità immediata e costituiscono quindi il nerbo principale delle truppe.
Quando i quadri dei sott'ufficiali e caporali siano fortemente organizzati e composti di uomini disciplinati ed istruiti, quando tra le file giovanili soldati vi siano molti anche semplici militi che abbiano dato forti prove di valore, certo è che l'esercito sarà fortemente costituito e si potrà forse un giorno accorciare anche il tempo che i diletti debbono passare sotto le armi perché l'istruzione vi si propagherà più rapidamente e perché l'esercito si troverà più solitamente costituito e si otterrà quindi in tal guisa un minore aggravio per le popolazioni ed un maggiore economato per lo Stato.

Dato che per lungo tempo il mio artefice non studierò per qual modo sarebbe stato possibile trattenere nelle file dell'esercito i sott'ufficiali, i caporali e soldati pregiati delle nostre armi ed il Valor Militare ed i carabinieri provetti, venne ad acquistare le convinzioni che il modo più sicuro sarebbe stato quello di recuperare tutti i mezzi che valgono a trattenere e migliorare lo Stato morale ed economico di soldati di buona prova, mezzi che valgono egualmente ad elevarlo sempre più nella pubblica estimazione il militare servizio - A conseguire questi scopi fu pensato di istituire una cassa militare per cui

TE

si avessero capitali bastevoli per poter assegnare de
soprapostati annui ed onco delle rendite vitalizie
ad tutti quei sott'ufficiali, caporali e soldati som-
mentovati, i quali dopo un determinato numero di
anni di servizio loro volentieri prestato fossero con-
messi ad un nuovo espletamento.

Ma le angustiate contingenze nelle quali
versano le pubbliche finanze sarebbero di ostacolo per
strutturare in pratica questo disegno del rispostata-
mento con premio. Era quindi mestieri ricercare il
modo di poterlo praticare senza aver ricorso al
sussidio del pubblico tesoro.

La Legge attuale, o signori, sul Decretum
dell'esercito più e diverse maniere onde ai cittadini
sia lecito esonerarsi dall'assumere personalmente
il militare servizio e per queste maniere si creò
havvi pur quella chiamata la liberazione, la quale
non è in sostanza che una specie di surrogazione
militare, cui il Governo ammette con certe certe
contingenze alcuni inscritti di leva, detto il pa-
gamento di una data somma che secondo la
Legge stessa viene annualmente stabilita per
mezzo di un Decreto Reale. Per gli effetti voluti
da questo specie di contratto fu in un determinato
numero d'inscritti di leva da una parte il
Governo dall'altra, le somme pagate non possono
rimanere che provvisoriamente nelle mani del
Governo perchè debbono poi invece pagarsi nelle
operalità propriate di soldati che ad ogni iscritto
hanno necessariamente ad essere surrogati. Ora
egli è chiaro che togliendo alle liberazioni questo specie
carattere contrattuale che gli dà la legge vigente
e trasformandole in una pura e semplice

2
11

affrancione, come non proposto che sia trasformato, e che ammettendo d'or innanzi al beneficio di questo affrancione non altrimenti un determinato numero di iscritti individui tutti cui la Legge concede il diritto di farsi surrogare nel militare servizio o d'intraprendersi o già intrapreso, egli è chiaro prevedersi che per siffatta trasformazione il Governo divenuto libero possessore delle somme pagate ex esso da tutti coloro che amano di affrancarsi può volgere le medesime al beneficio dell'esercito e fondare con esse le casse occorrenti per riasoldare con premio i capi ufficiali, caporali e soldati di cui vi parlai più sopra.

Valenzano L

Dissi altresì che con questa istituzione di riasoldamenti con premio non solo eruditamente si migliorerebbe la posizione economica dei soldati che avessero fatto buona prova, ma altresì la morale ed elevare sempre più nelle pubbliche estimazioni il militare servizio, ed invece, o signori, i militari che merca di quelle somme riceveranno il premio annesso al loro riasoldamento non avendo se fa' come per lo innanzi ad assumersi nell'esercito la qualità di surrogati si sentirebbero nobilmente orgogliosi di rimanere nelle file dell'esercito col libero carattere delle iscritte di loro o del volontario e si riputerebbero benemeriti di poter con questo loro carattere trasmettere a' loro fratelli quei titoli di esenzione che a' sezioni di casi sono dalla Legge determinati.

La esenzione poi dal militare servizio intrapreso o da intraprendersi acquistata merca di una somma che il Governo accetta non può

pel premio venale, ed corrispondersi ad un
surrogato ma pel fine nobilissimo di trattener
sotto le Bandiere gli uomini che nelle disciplina
teorica della Caserma e nelle gloriose fatiche
sui campi di Guerra, si resero benemeriti della
Patria, deve necessariamente far salire in
altissimo conto il militare servizio.

Questa Legge, o Signori, non solo tende a
migliorare la sorte de' beneficciarii, basterà
che, ed al consolidamento dell' Esercito ma arrecò
vantaggi grandissimi alle famiglie che vogliono
esonerare i loro figliuoli dal militare servizio per
che col sistema attuale non potute affrancare
dal militare servizio che quel numero solo d'inscritti
che corrispondere al numero de' soldati affittati ed
avvenendo di rado che il medesimo beneficio pot-
tesse per mezzo degli affittati stesso ottenersi
quando si è già sotto le Bandiere, è necessitato che
le famiglie ricorrono al mezzo delle surrogazioni
ordinarie, le quali sventuratamente non solo sono
di danno gravissimo all' Esercito, ma il più delle
volte sono causa di gravi dispendii e di grandissimi
danni alle famiglie stesse. - Non è mai, o Signori, che
con questa Legge si vogliono escludere le surrogazioni
ordinarie ma queste diminuiranno certamente di
molto con sommo vantaggio e dell' Esercito e
delle famiglie.

Spesso accadeva e accade ancora che uomini
di perdutissimo fama, rifiuto degli onestà e
delle carceri, riuscivano con mezzo di falsi documenti
e sotto mentiti nomi nell'impio disegno di farsi
accettare come cambi coll' unico scopo di un
turpe guadagno e col prestabilito intendimento

di abbandonarsi per lo più ad un'immediata diserzione. Era doloroso pur anco il tollerare che rimanes-
sero prosciolti da ogni obbligo quegli iscritti i
cui cambi avevano osato disertare dalle Bandiere non
appena vi erano stati ammessi; e l'asprezza
di questo dolore di rendersi tanto più intenso, dopo che
in moltissimi casi era insorto il fondato sospetto
di commenza di surroganti e surrogati.

Biagi



La gravità e la frequenza di questi fatti
fecero sentire al compianto Generale della Reale
Ministero della Guerra il bisogno di raggiungere alla
Legge nuove e più valide sanzioni stante che le
vigenti era ben spesso rese frustrate dall'infir-
mità malgrado di colpevoli. - Egli propose il 12
Luglio 1863 alcuni provvedimenti in una Legge
di Legge che modificata in parte ed approvata
dal Reale Parlamento, non pose a disparte
termini alle frodi che ancor oggi occorrono in
fatto di surrogazioni ordinarie.

L'attuale proposta se non impedisce le
surrogazioni ordinarie ed certamente alle famiglie
modo di liberarsi da qualunque pensiero ed an-
gustia pagando una determinata somma al
Governo senza aver bisogno di ricorrere all'innu-
merabile di cose dette sanzali di cambi e senza
vivere sotto la minaccia della Legge nel caso
di diserzione, del cambio prima dell'anno, o nel
caso frequentissimo di fraudolente surrogazioni.

Questa Legge dunque, o Signori, come vedete,
si propone sostanzialmente di restituire a tutti
gli iscritti di leva ed ai militari tutti non
colpiti da speciali misure disciplinari il diritto
di affrancarsi sul servizio delle armi medesime

Biagi

il pagamento di una data somma, onde col
cumulo parototto delle somme des essi pagate,
istituire poi una caisse militare dove si
avessero sempre capituli bastevoli per poter asse-
gnare de' sopra boliti ed uno dell'eredita' intaga-
a quei militari di bassa forza i quali trovano
sosi costituiti in certe designate condizioni di
benemerita volessero rimanere sotto la nazionale
Bandiera.

Premessa i principi onde s'informa la
presente proposta di Legge e dichiarate le scoppe
se cui tenete, mi rimano ora, o signori, il debito di
darvi brevemente ragione di' singoli articoli di
quali si compone.

Secondo la vigente Legge del 20 Marzo 1826
sul reclutamento dell' Esercito non tutti gli iscritti
di leva e molto meno quelli già sotto le armi possono
liberarsi dal military servizio, ma come piu sopra
vi diceva il numero dei chiedono la liberazione in
ogni leva non deve sorpassare quello dei soldati
disponibili che vogliono spontaneamente intrapre-
der una nuova ferma col premio di quella somma
rilasciata dagli iscritti medesimi e molto meno
poi i già soldati possono liberarsi dal conti-
nuare la loro ferma accattando si raro ed ora
specialmente di rarissimo che vi siano de' dispo-
sizioni del Governo molte affidate, quindi la
necessita' che le famiglie si rivolgano all' altro
mezzo che loro rimane della surrogazione ordi-
naria con tutte le sue conseguenze.

A togliere le famiglie de' tali soggetti
ed incertezze, nel 1.º Articolo della presente
Legge viene determinato che la facolta' di

h
/

Valenzar

affrancarsi dal servizio militare, cioè quale
 iscritto di leva, cioè quale soldato romano,
 libero o tetti, escludendone solo gli omessi
 colpevoli, i renitenti condannati, i disertori
 coloro infine che non hanno diritto ai vantaggi
 di una Legge cui si manifestarono ribelli.
 Rimanevano ferme sempre le facoltà
 di affrancarsi negli iscritti di leva anche
 in tempo di guerra, era necessario restringere
 questa facoltà medesima per coloro che già
 si trovano sotto le Bandiere, la qual cosa è
 conforme ai principi che informano la nostra
 legislazione militare. - A me non occorre, Onorabili
 Signori, che io vi ritenga le ragioni perché le
 affrancazioni ai corpi debbono essere interdetto
 in tempo di guerra, quando cioè la Nazione ha
 bisogno del suo esercito.

È tuttavia potendo darsi che la guerra non
 sia generale, ma parziale, che sia per esempio una
 guerra di spedizione, non si vorrà perciò sospender
 ogni affrancazione anche nei corpi non mobilitati,
 né privare il beneficio del rispedimento con premio
 [art. 8] ai militari che fanno parte di corpi mobi-
 litati e che sono perciò stesso più degli altri militi
 di di particolari riguardi.

Le somme pagate sia dagli iscritti di leva
 sia dai militari non saranno più come per lo in-
 tero anticipate ma altrimenti pagando solo in
 rispediti il tenue premio del 4 per cento ed il capitale
 alla fine della loro ferma, ma verranno esse versate
 bene nelle casse del Pubblico Tesoro, ma per vantaggio
 esclusivo dello esercito. - Però è che nell'articolo 2
 viene istituito un Casco militare, ma come or

[Signature]

ora vi dicova questa non sarà una Cassa spunta
a disposizione del Ministro della Guerra, ma
facente per parte del Pubblico Erario, i capitali
che vi si verseranno saranno impiegati ad utilità
di riassetto con premio.

L'istituzione di questa Cassa sarà soggetta
di uno speciale Regolamento nel quale saranno
determinate nettamente le norme onde debba essere
governata e retta [art. 2.º].

Qualora ad questa istituzione voi voglia-
rete le vostre annunzie ed approvazioni, l'Amministrazione di questo denaro sarà sotto la
sorveglianza di un apposita Commissione [art.
3] perchè l'uso dei proventi della Cassa militare
[art. 4] sia di reale ed efficace vantaggio all'
Esercito.

Gli articoli 5 e 6 vi dicono a più chiara-
mente quali siano i militari che possono essere
ricompensati al riassetto con premio, quali
contingenti morali e fisiche debbano essi professare
e dopo quale ferma e fino a quale età possono
essi aspirare ad un simile beneficio, e l'ordine
di quali debbano essere esclusi, e le ragioni, e
Signori, sono questi epe che io trascrivo verbalmente
dalla prima relazione del mio antecessore.

Gli uomini di leva, qualora non preferiscano
di entrare nel corpo dei Carabinieri Reali, percorrono
i più bei fermi provinciali di anni undici, cinque in
effettivo servizio sotto le armi, se in conquisito illimitato. In
contingenza particolare nel ritiro epe hanno dopo i primi
cinque anni, secondo la legge vigente, diritto di essersi
mandati alle famiglie, diritto di cui usano volentieri
gli epe graduati con grave scapito dell'Esercito. A

riparare questa cattedra si volle per legge decretare e in
 primo fermar per i graduati e soldati appunto nel momento
 in cui potrebbero uscire dal sotto le armi, e al mantenervi
 riasoldandoli con premio. Coloro invece che per legge
 come i carabinieri reali i musicanti ed i maniscalchi
 hanno ad intraprendere e compiere una ferma di ordi-
 nanza, cioè di anni 8 potranno conseguire lo stesso
 premio di riasoldamento quanto avranno sostenuto
 al primo obbligo di servizio. Ad ultimanti accolti nei
 tamburini e tamburini educati negli istituti militari
 che hanno anch'essi del percorso la ferma di ordinanza
 per se altri medesimi fermar potranno essere adatti
 tamburini e tamburini di arruolamento volontario,
 o di loro qualunq. desiderio potersi a suo tempo nel
 premio che ad essi serberà il governo per nuovo arruolamento.

A giustificare ancora meglio questa apparente
 disparità di trattamento tra i graduati di tutti i corpi
 dell'esercito e i carabinieri, musicanti tamburini, tam-
 burini e maniscalchi gioverà rammentare altresì come
 queste ultime categorie di uomini godano altri vantaggi
 propri all'arma cui appartengono e delle professioni
 che esercitano. Ad ultimanti si deve intendere dei
 graduati provenienti dagli istituti militari ai quali
 giurando è per legge debito di servir otto anni, come
 quelli che a tali condizioni, assentite dai loro parenti,
 ebbero a spese dell'erario pubblico la gratuita loro
 educazione.

Ad alcune reuera meraviglie che a questo benefi-
 cio del riasoldamento con premio non vengono chiamati
 semplici soldati, ma le meraviglie cessano se con-
 sideri che il soldato il quale durante la sua permanenza
 di 8 anni sotto le armi non giunse ad ottenere l'ultimo
 grado della milizia, il grado di corporale, non può coster-

Signor L

~~~~



fuin per l'esercito un elemento tanto utile, e se consuma  
velo al prezzo di gravi sacrifici. Si fa solo eccezione a  
quelli tra essi che per il loro valore si resero benemeriti,  
propiono esercitare una salutare influenza sui loro commi-  
tati.

L'esperienza poi ha dimostrato che i soldati i  
quali chiedono finora l'assoldamento finiscono i costi della  
soldati di confidenza degli ufficiali senza che ne ritra-  
dasse alcun vantaggio all'esercito. Quel Governatore, quale  
vantaggio, nell'anno cioè dei carabinieri reali, in tanto  
che, anche i soli i semplici soldati potessero concorrere al  
riassoldamento con premio. Per altra parte se è utile  
anzi necessario contare nei quadri quadranti già  
nel ministero delle armi non si può altrettanto a favore  
dei soldati. Per prestare un buon servizio in tempo  
di guerra conviene che l'esercito non sia né troppo  
vecchio né troppo giovane, e non si sotto questo rapporto  
dei limiti entro cui bisogna mantenersi.

Esclusi i semplici soldati, non pregiati della  
medaglia al valor militare, dal riassoldamento con  
premio era naturale che non vi dovessero concorrere  
coloro come i capi sarti, i capi calzolari, i capi della  
e gli altri numerati nell'art. 9, i quali dalle loro  
professioni esercitate presso i corpi, ritraggono un  
sufficiente salario all'arte e rimangono nell'esercito.

L'assoldamento quale attualmente è, consiste in un  
premio di lire 5000 corrispondente alla somma pagata  
dagli iscritti di leva per affrancarsi dal servizio militare.  
200 lire sono versate alla madre individuale dell'assoldato  
lire 300 sono impiegate nella cassa dei depositi, pre-  
stiti al tasso frutto del quattro per cento al beneficio  
dell'assoldato medesimo, il quale nei casi ordinari  
risparmiando per termini di ferma dal servizio militare

risuoto il capitale delle 3000 lire. In questo sistema d'isoldamento sono da rimarcare due inconvenienti; il frutto annuo di lire 120 essendo assai scarso non muta sì molto le condizioni economiche dell'isoldato sotto le armi; ed il capitale il più delle volte non contribuisce a migliorarne l'arrivato in quanto che non tarda ad essere impiegato allorché l'isoldato è libero dal servizio militare, mentre il capitano di ventura in possesso lo spinge a chiedere il congedo al tempo della sua ferma.

L'esperienza ha dimostrato ad evidenza che i vantaggi dell'isoldamento attuale non bastano ad allattare i militari di bassa forza a rimanere sotto le bandiere; siffatti vantaggi per conseguenza vanno accresciuti, principalmente ora che trattasi di accordarsi il favore del riasoldamento quasi esclusivamente ai graduati.

Il primo vantaggio nella presente proposta di legge [art. 9] è quello che il riasoldamento con premio, se per ragioni sopra esposte ne eccettui i carabinieri, i militari provenienti dai istituti di gratuita educazione, i tamburini ecc. comincia non al termine regolare di una ferma di ordinanza di anni 8 o provinciale di anni 11, ma compete appena il quinto anno di servizio. Anzi se questo primo rimarchevole vantaggio, è altro non meno grande che la ferma del riasoldamento con premio neppure essa eccede gli anni cinque.

A questa utilità della riduzione della durata del militare servizio, vanno aggiunti altresì i vantaggi pecuniarii.

Il militare nell'atto del riasoldamento riceve un assegno nella misura individuale non minore di lire 200; un soprassoldo annuo, non può di

200

lire 120 come per lo innanzi, ma ben di lire 500 durante la ferma dei cinque anni; al termine della quale questo soprappiù si trasforma in una pensione vitalizia parimenti di lire 500.

Al proponere questi vantaggi pecuniari a favore dei riasoldati, il sotto scritto non poteva almeno di non studiare il modo onde i medesimi non riuscissero di nuovo a maggior aggravio sul bilancio del Ministero della guerra e quindi derivò la necessità di stabilire le borse militari, o se le somme versate per l'affrancamento dal militare sempre potessero ricavarne un più conveniente impiego e per conseguenza si potesse ritrarre un esito un frutto assai maggiore di quello che di presente dalle borse dei depositi e prestiti si raccoglie.

Il capitale, secondo questo schema di legge, che esprime il prezzo dell'affrancamento dal militare servizio non sarà più pagato al riasoldato al termine della sua ferma, ma il medesimo mentre sarà godrà su quello l'annuo frutto di lire 300, il quale frutto verrà convertito in una eguale pensione, che durargli finché gli sarà la vita. Siffatta misura provvida senza dubbio assai meglio all'avvenire dei militari riasoldati con premio che non si provvedesse e provvide il sistema futuro in vigore.

Qualcuno potrebbe incoversi il dubbio che possa aver diminuito il numero dei militari chiedenti il riasoldamento appunto perchè col nuovo sistema si toglierebbe ad essi quell'allettamento di riscuotere e divenire arbitri assoluti del capitale pagato dagli affrancati nel computare il servizio.

La prospettiva dei nuovi e maggiori

2007

vantaggi, si parve del sottoscritto è assai più attivata  
 che non quella dei vantaggi dell'attuale espolimento,  
 ma poi giova osservare che quando anche non si voglia  
 estendersi la tutela del governo oltre al termine de' militari  
 servizi, non converrebbe tuttavia colla riduzione propo-  
 sta nella durata del servizio richieste per aspirare  
 al riasoldamento con premio, e colla riduzione a l'ora  
 della morte, ferma di detto riasoldamento, la scierà  
 che un capitale sia riscuotersi al termine di 5 anni  
 servizio invece di incentivo e di stimolo ad abbandonar  
 nare il servizio; ed infatti se col vigente sistema  
 l'aspolato non può ottenere il suo congruo se  
 non dopo 22 o almeno 16 anni di servizio, col pro-  
 posto i sott'ufficiali potrebbero invece conseguirlo  
 dopo 10.



Il riferente ammette però che vi possono essere  
 dei casi in cui per le angustie de' famiglie e per  
 altre circostanze, il riaspolato che è del militare  
 servizio possa sentire il bisogno di avere un capitale  
 disponibile, ed è perciò [art. 13] che trova conveniente  
 di proporre che, escluso il capitale di un primo rias-  
 soldamento per le ragioni e sposte or ora, il riasoldato  
 dopo una seconda ferma o una terza con premio possa  
 conseguire che la pensione vitalizia rispondente a una  
 seconda ferma o alla terza o ad ammontare, sia  
 convertita in capitale purchè ne faccia richiesta entro  
 il termine di un anno, dopo fatto il congruo. In tal  
 guisa la conversione in capitale della pensione vi-  
 talizia non potendosi giammai ottenere pel primo  
 riasoldamento, ne consegue che il riasoldato, qualunque  
 sia stato l'uso che abbia fatto del capitale rison-  
 dente agli ulteriori riasoldamenti, conserverà sempre il  
 godimento di una pensione durante l'intera sua vita.

*[Handwritten signature]*

Al secondo riassolimento con premio possono  
esser accettati i soli sott'ufficiali ed i carabinieri  
Reali di Bassa forza (Art. 10) e questi ultimi anche  
ad un terzo riassolimento, purchè i primi non ol-  
trappassino gli anni 55. e gli anni 40 i carabinieri.  
E' facile rendersi ragione di questa disposizione  
ove si ponga mente che il soldato frequente della ma-  
daglia al valor militare trovandosi al fine della seconda  
ferma l'ordinario già provetto in età e godente in oltre del  
soprasoldo di 400 franchi in oltre all'una mezza lira  
ed una pensione annua di altri 500 franchi ot-  
tenga già un sufficiente premio e che un caporale che  
in 10 anni di servizio ha la prima e la seconda  
ferma non giunsa al grado di sott'ufficiale non sia  
conservato più a lungo nelle file dell'esercito cui non  
può essere di quella utilità che prima si sperava ritra-  
re. Non così nei carabinieri i quali per la singolarità  
dell'anima possono sempre con pubblico vantaggio per-  
durare nel servizio al quale riescono più accomodate  
quanto più provetti.

I vantaggi che accompagnano un secondo  
o un terzo riassolimento con premio sono gli stessi  
del primo senza pregiudizio di quelli già acquistati.

Secondo l'art. 87 della Legge 20 Marzo 1834  
i riassolti non conferiscono il diritto all'ispezione ai  
propri fratelli; disposizione giustificata perchè la  
Legge vigente considera gli assolti come veri e  
propri surrogati militari i quali servono per conto  
altri come i surrogati ordinari non dovevano recare  
questo grande beneficio ai fratelli. Ora il concetto della  
legge che si propone alla vostra approvazione, e si giu-  
stifica da un altro principio di quello cioè di concedere  
i gradi della bassa forza dell'esercito facendovi -

8  
//

14

rimanere col rispolimento con premio migliore e tanto;  
ma necessario, come disse fin dal principio toglierli ogni  
caratter di surrogazione e di contratto e considerare  
i rispoliti con premio come qualunque altro in sorte  
di leva o volontario e non solo bisognava nobilitare  
agli occhi degli rispoliti stessi queste nuove servizie  
che imprendono, ma anche infacciarle alle loro famiglie  
le quali vedendo esonerate l'altro fratello dal servizio  
[art. 11.] consentiranno più facilmente che l'altro ri-  
manga sotto le Bandiere.

Ne gli art. 12, 13, 14, e 15 si esaminano i casi  
ne quali un rispolito con premio non giunge ad  
ultimare la ferma intrapresa. Questi casi sono di più  
specie, quindi anche le norme adottate più medesime  
sono diverse. Si può prendere la qualità di rispolito  
con premio:

1.<sup>a</sup> Disertando le bandiere o per continua ripo-  
tata dai tribunali ordinari o dai consigli di guerra, o  
per cattiva condotta contro il parere però di un consiglio  
o di una commissione di disciplina secondo le norme  
che fissarsi nel Regolamento, norme che servono di  
garanzie per proteggere gli interessi del rispolito.  
Per ognuna di queste circostanze si fa sul militare ogni  
vantaggio inerente al rispolimento, ed in quanto al  
servizio egli segue la sorte della sua classe di leva,  
di quisa che se ha compiuto otto anni di effettivo  
servizio sotto le armi viene invece mandato in congedo  
assoluto, salvo le pene speciali se disertore o condan-  
nato [art. 12].

2.<sup>a</sup> Per promozione ad ufficiale o a guardiamura,  
per nominar ad impieghi in amministrazioni dello  
Stato, oppure perché ammesse alla pensione di ripo-  
limento o congedato al seguito di una compagnia di rimando;

~

ed in questi casi il riasoldato con premio cessa  
di percepire il soprassoldo inerte alle fermes in  
corso, non può aspirare al conseguimento delle co-  
rispondenti pensioni vitalizie, ma riceverà a titolo  
di compenso ed una volta sola una somma equi-  
valente alla somma totale dei soprassoldi annui  
già percepiti per le fermes in corso; la qual somma  
non sarà minore di lire 500 per coloro che fossero  
promossi ufficiali. Per riconoscere quanto sia ra-  
zionevole ed equa questa disposizione contenuta  
nell'art. 13, basta per mente che nelle circostanze  
suaccennate il riasoldato interrompe spontanea-  
mente le fermes cui si era obbligato o per utilità  
propria se promosso ufficiale o guerriero, o per  
in altro impiego in amministrazioni dello Stato, o  
vero lo interrompe per cause affatto indipendenti  
dal servizio militare se egli venga ammesso alla  
pensione di riforma o venga congedato in seguito  
al riassegnamento di rimando.

3. Qualora invece la qualità di riasoldato  
con premio si perda non per colpa o volontà  
propria o per proprio interesse, o per cause indi-  
pendenti dal militare servizio, come nei casi finora  
esaminati, ma bensì per motivi dipendenti dallo  
stesso militare servizio, come colui che per fatti d'ar-  
mi riceva ferite o si videro contraggere infermità durante  
del fatiche, eventi o pericoli del servizio medesimo  
in guisa che egli sia incapace di più oltre  
continuare nella sua ferma e sia quindi giubilato;  
in questo caso il riasoldato cessa bensì dal percepire  
il soprassoldo, ma acquista il diritto alla pensione  
vitalizia, della quale entra in possesso tosto che sarà  
giubilato (art. 14), nella quale pensione vi vantaggia

M. Berk

che da altre parti gli competono secondo le vigenti leggi, egli trova i mezzi di sussistenza che non sarebbe forse più in grado di procurarsi?

It. Finalmente la morte sul campo di battaglia o in seguito alle riportate ferite nel campo stesso, tenendo con la vita la ferma del riasoldato con premio. In questo caso dovrebbero gli eredi del riasoldato rimanere esenti dal congruato e privi di ogni beneficio? E tanto mestieri certo ne di lungo ragionamento ne di elaborata parole per dimostrare di voi, onorevoli signori, come la giustizia suggerisce la disposizione contenuta nell'ultimo alinea dell'art. 15, con cui agli eredi del riasoldato spento per la patria vengono concessi in capitale le pensioni di cui godeva lo estinto.

Non dubito punto, o signori, che voi troverete egualmente ragionevoli le disposizioni contenute negli articoli 16. e 17. poiché i vantaggi che con questa legge si vogliono procurare al riasoldato con premio, essendo superiori al prodotto del denaro versato per ogni singolo affrancamento dal militare servizio e necessità che il capo dell'amministrazione militare abbia la facoltà e di determinare il numero dei riasoldamenti con premio e quello che già gli accorda la legge vigente, di fissare il prezzo della affrancazione, ove egli non potesse variare questi due termini che costituiscono il perno delle operazioni della cassa militare, le funzioni della medesima sarebbero intralciate.

Nella prima redazione della legge, era prescritto che alla fine di ogni quinquennio se ne volesse raggiungere non quanto fosse possibile il pareggio tra il numero delle affrancazioni e quello dei riasoldamenti, ma, il Senato del Regno, nella discussione della

22



legge medesima, volle che quelle vaghe espressioni fosse surrogata da un'altra che limite fosse questa facoltà del Ministero. Quindi anziché lasciare qua indeterminata espressioni, con prudente consiglio ha varo in questa che alla fine di ogni quinquennio il pareggio tra il numero delle affrancazioni e quello dei riasoldamenti si raggiungesse un limite di 1/10. In tal guisa la legge impone al Ministero medesimo l'obbligo di accordare gli riasoldamenti in un limite non minore di un decimo delle affrancazioni domandate e pagate. Non vi sembra questa facoltà soverchia, o signori, mentre alla garanzia che vi dà la commissione di sorveglianza per che in questa stessa legge è stabilita all'art. 11 il Ministero della Guerra, in virtù dell'altro articolo 10, essendo obbligato al termine di ogni quinquennio ad informare il Parlamento, sia delle somme percepite per le affrancazioni del militare servizio, sia del numero dei riasoldamenti con premio accordati, avete modo, anzi debito, di tenerlo al vostro Indacato.

Coll'approvazione di questa legge si istituisce una cassa militare nel senso da me più sopra designato, era necessario altresì disporre [art. 19] che tutti i riasoldamenti che si facevano alle casse de' depositi per le surrogazioni militari per le deduzioni dei surrogati per gli altri motivi e per tutti gli effetti di cui agli art. 142, 143, 145, 149 della legge del 20 Marzo 1862 e degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge dell'8 Agosto 1863 che qui sotto per comodità vostra trovano riprodotti, era necessario, ripeto, che queste somme

①

Legge 20 Marzo 1862 sul Riasoldamento

Art. 142. Le somme di cui all'art. 138 di così ripartite:

e questi depositi fossero versati e fatti profeta  
 la cassa medesima, perchè non vi sarebbe  
 ragione alcuna di varietà di amministrazioni  
 e potendo anzi il denaro versato e depositato per  
 le surrogazioni giovare non poco alla felice  
 riuscita della Cassa militare.

La semplice lettura dell'art. 20 risponde  
 al caso di giudicare l'opportunità, perchè  
 il Governo desidera che il presente disegno ap-  
 provato già dal Senato, quando riceverà lette e  
 benevole accoglienze anche dai voi, possa essere  
 subito convertito in Legge dello Stato ed essere  
 applicato alla classe 145 di cui furono temporari.

Le cento sono computate nel conto della massa del surrogato ordinario;  
 Le cento lire mesi dopo l'arrivo del surrogato sotto le armi sono  
 fatte passare alla cassa dei depositi, e fruttano interesse a beneficio del  
 medesimo in conformità della legge 18 novembre 1850, secondo le norme  
 da stabilirsi col regolamento accennato all'art. 1.<sup>o</sup>

Art. 143. Il disposto degli art. 124 e 125 si applica ai surrogati ordinari.

Art. 145. Le surrogazioni, sia ordinarie, sia di fratello, sono vietate nelle:

1.<sup>o</sup> Quando il surrogato non si presenti all'asunto o sia deceduto prima  
 di giungere sotto le armi;

2.<sup>o</sup> Quando egli sia giudicato inabile al corpo giusta il disposto del  
 precedente art. 10

3.<sup>o</sup> Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a  
 qualche disposizione della legge.

Nelle circostanze sovra espresse il surrogante deve, nel termine che  
 gli verrà fissato, o presentare un altro surrogato, od addimere personalmente il servizio;  
 in questo caso egli avrà diritto a ritirare le lire cento, di cui al secondo alinea  
 dell'art. 145.

Art. 149. Il disposto negli art. 130, secondo alinea, 132, 138, 139, 143, 146,  
 145, A. 3, è pure applicabile a questo genere di surrogazioni.

momento sospese le operazioni di loro

L'articolo poi si legge ogni  
forza di legge e tutte le disposizioni  
contenute nel Titolo 2.º Capo 3.º Sezione  
2.ª della legge 20 Marzo 1854 poi  
che alla antica liberazione viene  
sostituita l'attuale affrancagio  
no dal militare servizio rimanesse  
solo in vigore gli articoli 124

[Legge 8 Agosto 1865.]

Art. 8

Il fondo di massa degli scambi di numero, degli afsoldati, dei surrogati  
ordinari e degli scambi di categoria, di cui agli art. 103, 123 e 149 della Legge organica  
20 Marzo 1854, è stabilito in lire 200 per tutti i Corpi indistintamente.

Art. 9.

Il versamento prescritto dagli art. 138 e 149 della Legge organica  
predetta per l'ammisione della surrogazione ordinaria e dello scambio di categoria  
è fissato in lire 1200.

Art. 10.

Questa somma di lire 1200 sarà ripartita secondo le norme  
prescritte dall'art. 143 della legge organica 20 Marzo 1854, computando nel  
conto della massa del surrogato ordinario o dello scambio di categoria lire 200,  
e le rimanenti lire 1000 saranno nel termine ivi stabilito versate nella Cassa  
dei Depositi, applicandone a vantaggio del surrogato o scambio, conformemente  
alla Legge, gli interessi che produrranno.

Art. 11.

Il disposto dell'art. 145 della Legge 20 Marzo 1854 è esteso al caso  
in cui il surrogato sia dichiarato disertore dentro il termine d'un anno a cominciare  
dal giorno dell'afonto.

Si obbligo imposto al surrogante dall'art. 144 della Legge non è applicabile  
se non nel caso che la diserzione sia seguita dopo l'anno dal 30 dell'afonto  
ferma nel resto le disposizioni dell'articolo stesso.

125, e 127 che qui sotto si riportano  
I primi due perchè la legge nel suo articolo  
143 vuole applicati gli articoli 124 e 125  
anche ai surrogati per quali nulla è mutato;  
e l'articolo 127 perchè in esso sono designati  
coloro che debbono essere esclusi sia dalla  
affrancazione sia dalla surrogazione.

Conclusa a fine l'analisi de' singoli articoli  
della presente proposta di legge mi rimane a dire  
che il mio onorevole anteposito si conseguiva

[Legge 20 Marzo 1854]

Art. 143. Il disposto degli art. 124 e 125 si applica ai surrogati ordinati.

Art. 124. Gli assoluti anziani o volontari possono ritirare il credito di cui nel  
precedente art. 123.

- 1.° Se terminata la ferma, conseguano l'assoluto congedo;
- 2.° Se vengano quietati, riformati ed ammessi a servizio scientario;
- 3.° Se siano promossi ufficiali o guardarme.

In caso di morte il diritto di ritirare il credito passa agli eredi

Detto credito non può mai esser riscosso prima del termine fissato  
dalla Legge 18 Novembre mille ottocento cinquantai.

Art. 125. Per tutto il tempo in cui gli assoluti anziani o volontari  
rimanessero in un corpo disciplinare o scontassero la pena del carcere o della reclusione  
militare, l'ammontare degli interessi si devoluto all'erario.

I disertori ed i condannati a pena escludenti dalla milizia decadono  
da ogni diritto al credito relativo alla ferma contratta in virtù dell'assolimento, il  
quale è parimenti devoluto per intero all'erario.

I disertori predetti, sia che si presentino spontanei o vengano tratti  
al corpo, sono in obbligo di ultimare la ferma in corso.

Art. 127. Non possono conseguire la liberazione:

- 1.° Gli inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo V;
- 2.° I disertori sebbene graziati;
- 3.° I militari non graduati inscritti per punizione ad un corpo disciplinare.

lo scopo prefisso di mantenerli specialmente  
sott'ufficiali sotto le armi stimo non bastare e  
megli derivanti dalle istituzioni della disciplina  
militare, per i quali non è ancora migliorarsi  
la loro condizione materialmente e moralmente,  
quindi del farsi dello scorso anno erano varie dispo-  
sizioni nelle quali provvidi loro maggiore agiatezza  
nell'alloggio, nel vestire, quarenta meglio il manteni-  
mento del loro grado, e pubblico altre misure che au-  
scono il prestigio del sott'ufficiale di maniera che  
egli possa chiamarsi soddisfatto della sua posizione.

Da ciò, o Signori, comprenderete come il Governo  
face tutto ciò che era in suo potere per riuscire nello  
intento, ma spetta a voi, Onorabili Deputati, di  
compiere l'opera approvando il presente disegno di  
legge.

Infine io credo che giunto a questo punto non  
avrei compiuto se non se più oltre volessi parlare  
di voi, o Signori, che le estenderò così generalmente  
il diritto dell'affrancazione del militare servizio a favore  
degli iscritti e de' soldati non colpiti da misure  
disciplinari, sia per tornare beneficio alle famiglie,  
alle arti, alle industrie, sia per risolversi, insomma in  
un provvedimento di pubblica economia, e che per lo  
contario il restringere quello del riassestamento con-  
fermo ai soli militari di bassa forza che per conto  
per valere mostrate, per acquistata istruzione, e quindi  
resi benemeriti, giovi sommamente all'esercito il mante-  
nerli nelle proprie file, sia un provvedimento di  
supremo interesse per la sicurezza generale del paese  
e per l'onore del paese stesso.

[Decreto 19 Dicembre 1865]

1854

# Disegno di Legge

## sull' Affrancazione dal servizio militare e Riassoldamento con premio

Setta

### Art. 1.<sup>o</sup>

Gli individui che a tenore della Legge del 20 Marzo 1854, hanno facoltà di farsi surrogare nel militare servizio, siano essi inscritti di leva, o già militari possono ottenere l'affrancazione dal servizio stesso, pagando la somma che viene, in occasione di ogni leva, fissata per Decreto Reale.

In tempo di Guerra le affrancazioni sono sospese in tutti i Corpi dell' Esercito o presso i soli mobilitati secondo la natura della Guerra.

### Art. 2.<sup>o</sup>

A ricevere le somme, di cui all' art. 1. è istituita una Cassa Militare secondo le norme che verranno stabilite da apposito Decreto Reale.

### Art. 3.<sup>o</sup>

L' amministrazione di questa Cassa Militare è posta sotto la sorveglianza di una Commissione composta di due Senatori e di due Deputati scelti dalle rispettive Camere, di due Consiglieri della Corte dei Conti, eletti dal Presidente della medesima e di quattro Ufficiali Generali scelti dal Ministro della Guerra.

La Commissione di vigilanza sarà rinnovata ogni anno; esso nominerà il Presidente fra i Membri che la compongono.

Nell' intervallo delle Sessioni e delle legislature i Senatori e i Deputati continueranno a far parte della Commissione fino a nuova elezione.

In un rapporto annuale, da rendersi di pubblica ragione, la

Commissione di sorveglianza esporrà la situazione della Cassa militare e le osservazioni alle quali la sua amministrazione può dar luogo.

#### Art. 4.º

I provvedimenti della Cassa militare sono volti ad esclusivo vantaggio dello Esercito, secondo le disposizioni della presente Legge.

#### Art. 5.º

I militari di bassa forza in servizio attivo, i quali non servano in qualità di surrogati ordinarî, siano di buona condotta, risultino idonei per fisica disposizione ad intraprendere ed ultimare una nuova ferma d'anni cinque, non siano ammogliati, né vedovi con prole, possono essere riammessi al riassoldamento con premio, quando si trovino in una delle condizioni qui sotto specificate: 1

[a] I sotto Ufficiali e i Caporali che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo sotto le armi e non oltrepassino l'età di anni 33 i primi 30 i secondi;

[b] I militari di bassa forza dell'Arma dei Carabinieri Reali che abbiano ultimato otto anni di servizio effettivo, compreso il tempo passato nella Legione degli Allievi ed in altri Corpi dell'esercito e non oltrepassino l'età di anni quaranta.

[c] I militari fregiati della medaglia al valor militare, i musicanti i trombettieri, i tamburini ed i maniscalchi che, non oltrepassando l'età di anni 30, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio sotto le armi.

#### Art. 6.º

Sono parimenti ammessi al riassoldamento con premio i militari provenienti dai battaglioni dei figli di militari o da altri Istituti militari nei quali si riceve un'educazione gratuita, allorché abbiano compiuta la ferma di anni otto, cui sono obbligati e si trovino rivestiti del grado di sott'Ufficiali o caporali.

#### Art. 7.º

Sono esclusi dal riassoldamento con premio oltre i militari che non si trovino nei casi previsti dagli art. 5 e 6, anche i capi sarti, i capi calzolari, i capi sellai, i capi carradori ed i sbandieri.

N. 14

14

### Art. 8.

In tempo di guerra i riassoldamenti con premio sono sospesi allora soltanto quando, secondo l'art. 1. le affrancazioni sono sospese presso tutti i corpi dell'esercito.

### Art. 9.

Col riassoldamento con premio comincia una nuova ferma di anni 5, alla quale vanno uniti i seguenti vantaggi.

- 1.<sup>o</sup> Un assegno sulla massa individuale non minore di lire 200,
- 2.<sup>o</sup> Un soprassoldo annuo di L. 300, durante la ferma;
- 3.<sup>o</sup> Una pensione vitalizia pure di L. 300, alla quale però non si acquista diritto che a ferma ultimata.

Questa pensione può essere cumulata con altra pensione od altri stipendi. Essa è assimilata alle pensioni militari ed è regolata dalle Leggi relative a queste in ciò che riguarda la cessione, il sequestro o la perdita della medesima.

### Art. 10.

Il sott'ufficiale che abbia ultimato il periodo dello assoldamento con premio, può essere ammesso ad un secondo riassoldamento parimenti con premio, semprechè non oltrepassi l'età di anni 33.

I militari dell'Arma dei Carabinieri Reali possono essere ammessi ad un secondo e terzo riassoldamento semprechè non oltrepassino l'età di anni quaranta.

Ogni nuovo riassoldamento con premio dà diritto agli stessi vantaggi, di cui all'art. 9. senza pregiudizio di quelli già acquistati al termine della ferma di un riassoldamento anteriore.

### Art. 11.

Il militare riassoldato, nei modi della presente Legge, conferisce al fratello il diritto all'esenzione dal militare servizio.

### Art. 12.

I militari riassoldati con premio che si rendano disertori, che incorrano in condanne penali dai Tribunali Ordinari o dai Consigli di Guerra o che per la loro cattiva condotta siano da un Consiglio o da una Commissione di disciplina, secondo le norme da fissarsi nel Regolamento, giudicati



immeritevoli di godere i benefici di cui all'art. 9, cesseranno dalla qualità di riasoldati con premio, come altresì dal percepire il soprassoldo annuo inerente alla medesima e seguiranno la sorte della loro classe di leva in servizio provinciale.

Coloro però che avessero già otto anni di effettivo servizio sotto le armi saranno mandati in congedo assoluto, salvo in tempo di guerra.

**Art. 13.**

I militari riasoldati con premio promossi al grado di Ufficiale o di Guard'Arme, nominati agli impieghi in Amministrazioni dello Stato, oppure ammessi a pensione di riforma o congedati, a seguito di rassegna di rimando, cesseranno dal percepire il soprassoldo inerente alla ferma in corso, non potranno più aspirare al conseguimento della corrispondente pensione di ritiro e riceveranno a titolo di compenso, ed una volta tanto, una somma equivalente al totale dei soprassoldi annui già percepiti per la ferma in corso.

Questa somma non sarà, in alcun caso, minore di lire ottocento per quelli promossi Ufficiali.

**Art. 14.**

I militari riasoldati con premio che vengono giubilati per motivi dipendenti dal militare servizio, cesseranno ugualmente dal percepire il soprassoldo annuo inerente alla ferma in corso, ma acquisteranno, non ostante il disposto del 36. 3 dell'art. 9 diritto alla pensione vitalizia e ne entreranno in possesso dal giorno stesso in cui saranno giubilati.

**Art. 15.**

Il militare riasoldato con premio che cessa dal militare servizio, dopo aver ultimata la ferma di un secondo o di un terzo riasoldamento, potrà, quando ne faccia domanda entro il termine di un anno, a datare dal giorno del ricovero congedo, ottenere che gli siano capitalizzate la pensione vitalizia corrispondente al secondo riasoldamento, oppure quelle corrispondenti al secondo e terzo riasoldamento.

La capitalizzazione delle pensioni vitalizie avrà luogo secondo le norme che saranno stabilite nel Regolamento da emanarsi per l'esecuzione

Owels

15

della presente Legge.

In caso di morte sul campo di battaglia o dietro ferite, gli eredi degli assoldati con premio avranno diritto alla capitalizzazione della pensione di cui il morto godeva, o del soprassoldo, se non avesse il riassoldato com-  
pita la ferma corrispondente.

#### Art. 16.º.

Il Ministro della Guerra fissa annualmente il numero dei riassoldamenti da concedersi.

#### Art. 17.º.

La somma da fissarsi annualmente per le affrancazioni dal servizio militare ed il numero dei riassoldamenti da concedersi, saranno regolati in guisa che la Cassa militare possa coi propri fondi soddisfare agli impegni della presente Legge, e che, nel termine di ogni quinquennio, si raggiunga nei limiti di  $\frac{1}{10}$  il pareggio tra il numero delle affrancazioni e quello dei riassoldamenti.

#### Art. 18.º.

Al termine di ogni quinquennio il Ministro della Guerra informerà il Parlamento del numero dei versamenti operati per le affrancazioni e di quello dei riassoldamenti concessi durante il quinquennio stesso.

#### Art. 19.º.

La Cassa militare di cui all'art. 2.º riceverà altresì le somme e i depositi prescritti per le surrogazioni ordinarie, per quelle per scambio di categorie, sostituendosi tanto nei diritti, quanto nelle obbligazioni, all'Erario pubblico per tutti gli effetti di cui agli art.º 142, 143, 145, 149 della Legge del 20 Mar. 1854 e agli art.º 8, 9, 10 e 11 della Legge dell' 8 Agosto 1863.

#### Art. 20.º.

È fatta facoltà al Governo di versare nella Cassa militare di cui all'art.º 2, tutte le somme da pagarsi o pagate per liberazione degli iscritti della Classe 1845 e da versarsi o già versate in via provvisoria alla Cassa Centrale de' Depositi e de' Prestiti stabilita presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

#### Art. 21.º.

Cesseranno di aver forza di Legge tutte le disposizioni intorno alla libera

zione contenute nel Titolo 2, Cap. 3, Sez. 2, della Legge organica del 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito, ad eccezione degli art. 124, 125 che non cessano di essere applicabili ai surrogati ordinari, e dell'art. 127 applicabile sia a questi ultimi, sia a coloro che chiedono l'affrancazione dal militare servizio.

Cessano pertanto di aver forza di Legge tutte le altre disposizioni contrarie alla presente Legge.

159

159

159

159

159

N. 43.

Progetto di legge, approvato  
dal Senato del Regno presentato  
dal Ministro della guerra, l'ottobre

Affiancamento del riccio militare e  
l'impedimento con premio

Trattato del 26. febbraio 1866.

---